



*Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici -
Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere*

On. Enzo De Luca

Commissario ad Acta

PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05



PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE

All. b):

NORME DI ATTUAZIONE

**Il Commissario ad Acta delegato
(Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05)
Coordinatore A.G.C. LL.PP., OO.PP., Attuazione, Espropriazione
Ing. Eduardo Morrone**

Napoli, Giugno 2006

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ - OGGETTO - BANCA DATI - DIVIETI

Articolo 1 - Finalità	5
Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione	6
Articolo 3 - Definizioni	7
Articolo 4 - Elaborati costitutivi.....	10
Articolo 5 - Efficacia, vigenza e aggiornamento del P.R.A.E.....	13
Articolo 6 - Banca data informatizzata.....	14
Articolo 7 - Aree escluse dall'esercizio delle attività estrattive	15

TITOLO II ATTIVITÀ

CAPO I

COLTIVAZIONE - FABBISOGNO - ASPETTI COMUNI

Articolo 8 - Coltivazione.....	16
Articolo 9 - Fabbisogno regionale e procedura di aggiornamento	18
Articolo 10 - Autorizzazione estrattiva	20
Articolo 11 - Concessione estrattiva	22
Articolo 12 - Rischio idrogeologico	24
Articolo 13 - Garanzie patrimoniali	25
Articolo 14 - Trasferimento della concessione e dell'autorizzazione estrattiva	26
Articolo 15 - Efficacia e validità della concessione e dell'autorizzazione estrattiva.....	27
Articolo 16 - Convenzione con i comuni	28
Articolo 17 - Esercizio delle funzioni amministrative	29
Articolo 18 - Sportello unico e Accordo di programma.....	30

CAPO II

RICERCA ESTRATTIVA - ACCESSO AI FONDI - OCCUPAZIONE

Articolo 19 - Ricerca estrattiva	31
Articolo 20 - Accesso ai fondi - Occupazione	33

CAPO III

COMPARTO - CONSORZI - PROGETTI UNITARI DI GESTIONE

Articolo 21 - Comparto estrattivo	35
Articolo 22 - Consorzi obbligatori	36
Articolo 23 - Progetto unitario di gestione produttiva	38

TITOLO III

L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLE AREE DI INTERESSE DEL P.R.A.E.

CAPO I

PIANIFICAZIONE

Articolo 24 - Le aree suscettibili di attività estrattiva	40
Articolo 25 - Aree Suscettibili di nuove estrazioni	42
Articolo 26 - Aree di Riserva	45
Articolo 27 - Aree di Crisi.....	47

Articolo 28 - Le zone altamente critiche (Z.A.C.)	49
Articolo 29 - Le zone critiche.....	53
Articolo 30 - Le aree di particolare attenzione ambientale (A.P.A.).....	54
Articolo 31 - La coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A. e nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva.....	56

CAPO II

AREE DA PRESERVARE - CAVE DI PRESTITO

Articolo 32 - Cave storiche, tufi zeolitici e argille per uso terapeutico.....	58
Articolo 33 - Destinazioni, riusi ammissibili per le aree compromesse da attività estrattiva abusiva.....	61
Articolo 34 - Cave di prestito per opere pubbliche	62

CAPO III

INERTI - SCAVI

Articolo 35 - Inerti - Scavi - Borsino telematico degli inerti	64
--	----

TITOLO IV

PRESCRIZIONI TECNICHE VIGILANZA

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 36 - Norme di carattere generale.....	65
Articolo 37 - Il direttore di cava.....	66
Articolo 38 - Identificazione cava.....	67
Articolo 39 - Perimetrazione e recinzione dell'area.....	68
Articolo 40 - Rete di punti quotati.....	69
Articolo 41 - Distanze di rispetto	70
Articolo 42 - Fossi di guardia.....	71
Articolo 43 - Demolizione e successiva ricostruzione manufatti.....	72
Articolo 44 - Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti	73
Articolo 45 - Tutela delle acque sotterranee e superficiali.....	74
Articolo 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico.....	75
Articolo 47 - Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle cave	76
Articolo 48 - Tipologie di coltivazione	77
Articolo 49 - Accantonamento di materia prima, di terreno sterile, di terreno agrario.....	79
Articolo 50 - Riduzione impatto acustico, atmosferico e percettivo.....	80
Articolo 51 - Geometria delle scarpate nelle fasi di escavazione e di riassetto	82
Articolo 52 - Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive	83
Articolo 53 - Interventi di naturalizzazione e forestazione	84

CAPO II

CRITERI PER LA COLTIVAZIONE

Articolo 54 - Norma generale.....	85
Articolo 55 - Tipi di cave	86
Articolo 56 - Criteri per cave di “versante” e “culminali”	87
Articolo 57 - Criteri per cave di pianura a “fossa”	88
Articolo 58 - Criteri per cave di pianura “aperte”	89
Articolo 59 - Criteri per cave in “sotterraneo”	90

CAPO III

CRITERI PER LA RICOMPOSIZIONE

Articolo 60 - Norma generale.....	91
Articolo 61 - Criteri di ricomposizione	92
Articolo 62 - Cave di “versante” e “culminali”	93

Articolo 63 - Cave di pianura a “fossa”	94
Articolo 64 - Cave di pianura “aperte”	95
Articolo 65 - Cave in “sotterraneo”	96

CAPO IV

REQUISITI E CATEGORIE DI RIUSO - CRITERI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 66 - Requisiti Generali	97
Articolo 67 - Categorie di riuso.....	98
Articolo 68 - Riuso naturalistico e/o paesaggistico.....	99
Articolo 69 - Riuso agroforestale	100
Articolo 70 - Riuso terziario.....	101
Articolo 71 - Riuso per il tempo libero	102
Articolo 72 - Riusi legati alla valorizzazione dell’archeologia industriale	103
Articolo 73 - Riuso per attività secondarie.....	104

CAPO V

CRITERI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 74 - Requisiti Generali	105
Articolo 75 - Criteri generali di riqualificazione del territorio.....	106
Articolo 76 - Elementi costitutivi dell’identità territoriale.....	107

CAPO VI

PROGETTI

Articolo 77 - Redazione dei progetti	108
Articolo 78 - Relazione geologico-tecnica e relativi elaborati.....	109
Articolo 79 - Progetto di coltivazione	111
Articolo 80 - Atti preparatori del progetto di coltivazione.....	112
Articolo 81 - Atti del progetto di coltivazione	113
Articolo 82 - Progetto di ricomposizione ambientale	115
Articolo 83 - Atti del progetto di ricomposizione ambientale.....	116
Articolo 84 - Il piano economico-finanziario.....	117
Articolo 85 - Progetto unitario di gestione produttiva nei comparti	118
Articolo 86 - Documento di Sicurezza e Salute	119

CAPO VII

VIGILANZA - CONTROLLI - PREMIALITÀ

Articolo 87 - Funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia mineraria	120
Articolo 88 - Premialità.....	121

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 89 - Disposizioni transitorie e finali.....	122
--	-----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ - OGGETTO - BANCA DATI - DIVIETI

Articolo 1

Finalità

1. Il Piano regionale del settore estrattivo è approvato nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, del recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava in applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 2 L.R. n. 54/1985 e s.m.i. Il Piano disciplina l'esercizio dell'attività estrattiva come definita dall'articolo 1 L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , la ricomposizione ambientale e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della regione Campania.
2. Il Piano regionale persegue le seguenti finalità di carattere generale:
 - a) Regolazione dell'attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province.
 - b) Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi.
 - c) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche a mezzo dell'incentivazione del riutilizzo degli inerti.
 - d) Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate.
 - e) Ricomposizione e, ove, possibile, riqualificazione ambientale delle cave abbandonate.
 - f) Incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e previsione di nuove e più efficienti sistemi di controllo.
 - g) Prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo.

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo imprenditoriale del minerale di cava estratto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:
 - a) gli interventi di manutenzione del fondo di proprietà e di miglioramento fondiario entro i limiti volumetrici mc 5.000 per Ha;
 - b) la riutilizzazione dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture ed opere pubbliche o private;
 - c) gli interventi delle autorità preposte alla tutela del territorio finalizzati al pubblico interesse;
 - d) l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. , all'Autorità di Bacino.
3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengono per gli scopi previsti dalla L.R. 54/1985 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava abusiva e vengono assoggettate alle norme della presente legge.
4. I lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente, non sono ricompresi tra le attività di cava.
5. Il recupero ambientale delle cave abbandonate, abusive o dimesse, del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività, facente parte del Piano art. 11 Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni, non è compreso nel presente P.R.A.E. . La gestione e la pianificazione del recupero delle cave del citato Piano art. 11 O.P.C.M. n. 3100/2000, resta di competenza del relativo Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

Articolo 3 Definizioni

1. Abbreviazioni e sigle

Nel prosieguo del testo saranno adottate le seguenti abbreviazioni:

A.N.P.	Area Naturale Protetta
B.U.R.C.	Bollettino Ufficiale della Regione Campania
CIT.	Citato/a
D.G.R.	Delibera di Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
R.D.	Regio Decreto
D.S.S.	Documento di Sicurezza e Salute
EE.LL.	Enti Locali
F.O.S.	Fertilizzante organico stabilizzato
G.R.	Giunta regionale della Campania
L.	Legge Nazionale
L.R.	Legge Regionale
O.M.	Ordinanza Ministeriale
P.A.I.	Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
P.I.T.	Progetto Integrato Territoriale
P.O.R.	Programma Operativo Regionale
P.R.G.	Piano Regolatore Generale
P.T.	Pro tempore
S.A.L.	Stato di Avanzamento dei Lavori
S.I.C.	Sito di Interesse Comunitario
S.M.I.	Successive modifiche ed integrazioni
S.U.	Strumento Urbanistico
T.U.	Testo Unico
V.I.A.	Valutazione di Impatto Ambientale
V.A.S.	Valutazione ambientale strategica
V.I.	Valutazione di incidenza

2. Ai fini del P.R.A.E. si definisce per:

Nuova cava: nuova attività estrattiva autorizzata o affidata in regime concessorio in area suscettibili di nuove estrazioni o di riserva per lo sfruttamento di un nuovo giacimento.

Ampliamento: aumento della superficie estrattiva o del perimetro delle cave in attività o da riattivare al fine del razionale sfruttamento del giacimento nel rispetto delle prescrizioni del P.R.A.E. e della migliore ricomposizione ambientale per la definitiva riconsegna dell'area di cava al contesto naturale e paesaggistico dei luoghi.

Aree Perimetrate: sono Aree suscettibili di nuove estrazioni, Aree di riserva, Aree di crisi, Zone critiche, Aree di particolare attenzione Ambientale (A.P.A.), Zone altamente critiche (Z.A.C).

Aree suscettibili di nuove estrazioni: porzioni del territorio regionale in cui sono presenti una o più cave autorizzate nelle quali è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva,

l'ampliamento o l'apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per province.

Aree di crisi: porzioni del territorio, oggetto di intensa attività estrattiva, connotate da un'elevata fragilità ambientale, e caratterizzate da una particolare concentrazione di cave attive e/o abbandonate ove l'attività estrattiva è consentita in funzione anche della ricomposizione ambientale, per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

Area di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.): aree di crisi che comprendono cave in prevalenza abbandonate, fra quelle individuate nel P.R.A.E., che nell'insieme costituiscono fonte di soddisfacimento di parte del fabbisogno individuato per l'approvvigionamento di materiale, attraverso gli interventi di coltivazione finalizzati alla ricomposizione ambientale di durata complessiva non superiore ai 3 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

Aree di Riserva: costituiscono le riserve estrattive della regione Campania e sono porzioni del territorio che, per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi d'interesse economico, sono destinate all'attività estrattiva. Possono essere riclassificate in aree suscettibili di nuove estrazioni.

Autorizzazioni o concessioni estrattive: le autorizzazioni e le concessioni previste dalla L.R. 54/1985 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Cava: l'area interessata dai lavori di coltivazione dei giacimenti di materiali classificati di seconda categoria ai sensi del comma 3 dell'art. 2 R.D. n. 1443/1927 e s.m.i. , industrialmente utilizzabili.

Cava abbandonata: l'area in cui l'attività estrattiva è cessata prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.

Cava Abusiva: la cava in cui l'attività estrattiva è stata esercitata in assenza della necessaria autorizzazione, dopo l'entrata in vigore della L.R. 54/85 e s.m.i.

Cava autorizzata: la cava attiva produttiva o non produttiva che può essere in fase di recupero ambientale, in fase di temporanea sospensione dei lavori o autorizzata al solo recupero ambientale. È da considerarsi cava autorizzata la cava per la quale è stato emesso provvedimento amministrativo di autorizzazione ancorché dichiarato annullato ai sensi della L.R. 54/1985 e s.m.i.

Cava chiusa: la cava dismessa (con cessazione dell'attività in assenza del prescritto recupero ambientale) o la cava la cui istanza di prosecuzione di attività estrattiva ex art.36 L.R. 54/85 e s.m.i. è stata rigettata, che necessita di ricomposizione ambientale.

Comparto estrattivo: area di estensione massima di 35 Ha delimitata nelle aree suscettibili di nuove estrazioni ed aree di riserva ove l'attività estrattiva è subordinata alla previa approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto.

Progetto unitario di gestione produttiva: strumento progettuale di pianificazione del comparto estrattivo, con individuazione delle cave da coltivare e delle opere comuni da eseguirsi, funzionale al coordinamento dei singoli interventi estrattivi e alla ricomposizione

ambientale delle singole cave e del comparto.

Ricomposizione ambientale: l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'art. 8, comma 2, lettera c), aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attività di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'art. 5 L.R. 54/1985 e s.m.i. , un assetto dei luoghi ordinato e tendente a ricomporre l'ambiente naturale ed a garantire la possibilità di riuso del suolo.

Riattivazione: la ripresa dell'attività di coltivazione nella cava abbandonata finalizzata ad una migliore ricomposizione ambientale per la definitiva riconsegna dell'area di cava al contesto naturale e paesaggistico dei luoghi, mediante anche il razionale sfruttamento del giacimento.

Riqualificazione ambientale: l'insieme degli interventi da eseguirsi nel sito estrattivo, sulle aree pertinenziali, ed, eventualmente, quelli estesi alle immediate vicinanze della cava, finalizzati a ripristinare la destinazione originaria o a consentire nuove destinazioni d'uso, compatibili con le previsioni del P.R.A.E. e con gli strumenti urbanistici vigenti.

Riqualificazione territoriale: l'insieme di azioni e di interventi estesi ad un ambito più ampio del sito di cava, comprendente più cave e/o aree di degrado indotto e/o elementi e risorse territoriali attigui, volti a realizzare un miglior assetto complessivo dei luoghi, sotto gli aspetti urbanistici, ambientali, naturalistici, agroforestali.

Riuso del sito di cava: interventi estesi anche alle pertinenze, come stabilito dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed, eventualmente, alle aree prossime alla cava, volti a consentire nuove destinazioni d'uso compatibili con le prescrizioni del P.R.A.E. e con gli strumenti urbanistici vigenti.

Settore regionale competente: settore ricerca e valorizzazione, cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali, risorse geotermiche, settori provinciali del Genio Civile, nel rispetto dell'art. 38 bis della L.R. 54/1985 e s.m.i., D.G.R.C n. 3153/1995 e D.P.G.R.C. n. 7018/1995, e delle disposizioni del presente P.R.A.E.

Zone Altamente Critiche (Z.A.C.): aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E.

Zone Critiche: aree di crisi costituite da porzioni del territorio oggetto di verifica comprese nelle Aree di crisi, per le quali è prevista la riclassificazione in aree di crisi ovvero la riclassificazione in zone altamente critiche (Z.A.C.)

Articolo 4

Elaborati costitutivi

1. Gli elaborati che costituiscono il P.R.A.E. sono i seguenti:
 - a) Relazione integrativa al P.R.A.E. del Commissario ad Acta;
 - b) Norme di attuazione del P.R.A.E.;
 - c) Relazione illustrativa generale;
 - d) Linee guida ;
 - e) Relazione Calcolo del fabbisogno medio annuo di materiale calcareo nell'attività edilizia in Regione Campania – Correlazione tra produzione di calcare e materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio;
 - f) Calcolo superfici occorrenti per soddisfare il fabbisogno di un ventennio dei materiali di cava estratti in Campania da porre alla base dei criteri per l'individuazione – per singola provincia e per singolo gruppo merceologico- dell'estensione e della migliore ubicazione dei comparti minerari;
 - g) Verifica del valore del fabbisogno medio annuo - nella Regione Campania - del materiale calcareo in relazione al cemento ed al calcestruzzo;
 - h) Motivazioni tecniche secondo le quali si è proceduto alla rettifica, rispetto all'edizione precedente, degli incrementi percentuali – indicati alla pag. 28 della relazione riguardante il “Calcolo del fabbisogno Edizione novembre 2005” relativi al calcare occorrente per la realizzazione degli edifici residenziali e non residenziali della Regione Campania.
 - i) Cartografia di Piano:
 - a) Relazione Integrativa del Commissario ad Acta;
 - b) Norme di Attuazione;
 - c) Linee Guida;
 - d) Relazione Illustrativa ;
 - e) Relazione Calcolo del fabbisogno medio annuo di materiale calcareo nell'attività edilizia in Regione Campania - Correlazione tra produzione di calcare e materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio;
 - f) Calcolo superfici occorrenti per soddisfare il fabbisogno di un ventennio dei materiali di cava estratti in Campania da porre alla base dei criteri per l'individuazione - per singola provincia e per singolo gruppo merceologico - dell'estensione e della migliore ubicazione dei comparti minerari;
 - g) Verifica del valore del fabbisogno medio annuo- nella Regione Campania - del materiale calcareo in relazione al cemento ed al calcestruzzo;
 - h) Motivazioni tecniche secondo le quali si è proceduto alla rettifica, rispetto all'edizione precedente, degli incrementi percentuali - indicati alla pag. 28 della relazione riguardante il “Calcolo del fabbisogno Edizione novembre 2005” relativi al calcare occorrente per la realizzazione degli edifici residenziali e non residenziali della Regione Campania.
 - i) Cartografia
 - Allegati in formato A0 Livello Regionale costituiti da:**
 - Tavola 1 Parchi e riserve naturali, scala 1:200.000;
 - Tavola 2 Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:200.000;
 - Tavola 3 Vincoli paesistici, scala 1:200.000;
 - Tavola 4 Catasto Incendi Boschivi, scala 1:200.000;
 - Tavola 5 Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:200.000;
 - Tavola 6 Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino -

- Pericolosità frane, scala 1:200.000;
- Tavola 7 Litotipi estraibili, scala 1:200.000;
- Tavola 8 Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:200.000.

Allegati in formato A0 per le Province:

Per la Provincia di Avellino:

- Tavola 1-Av Parchi e riserve naturali , scala 1:100.000;
- Tavola 2-Av Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:100.000;
- Tavola 3-Av Vincoli paesistici, scala 1:100.000;
- Tavola 4-Av Catasto Incendi Boschivi, scala 1:100.000;
- Tavola 5-Av Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:100.000;
- Tavola 6-Av Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:100.000;
- Tavola 7-Av Litotipi estraibili, scala 1:100.000;
- Tavola 8-Av Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:100.000.

Per la Provincia di Benevento:

- Tavola 1-Bn Parchi e riserve naturali, scala 1:100.000;
- Tavola 2-Bn Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:100.000;
- Tavola 3-Bn Vincoli paesistici, scala 1:100.000;
- Tavola 4-Bn Catasto Incendi Boschivi, scala 1:100.000;
- Tavola 5-Bn Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:100.000;
- Tavola 6-Bn Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:100.000;
- Tavola 7-Bn Litotipi estraibili, scala 1:100.000;
- Tavola 8-Bn Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:100.000.

Per la Provincia di Caserta:

- Tavola 1-Ce Parchi e riserve naturali, scala 1:100.000;
- Tavola 2-Ce Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:100.000;
- Tavola 3-Ce Vincoli paesistici, scala 1:100.000;
- Tavola 4 -Ce Catasto Incendi Boschivi, scala 1:100.000;
- Tavola 5 -Ce Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:100.000;
- Tavola 6-Ce Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:100.000;
- Tavola 7-Ce Litotipi estraibili, scala 1:100.000;
- Tavola 8-Ce Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:100.000.

Per la Provincia di Napoli:

- Tavola 1-Na Parchi e riserve naturali, scala 1:100.000;
- Tavola 2-Na Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:100.000;
- Tavola 3-Na Vincoli paesistici, scala 1:100.000;
- Tavola 4-Na Catasto Incendi Boschivi, scala 1:100.000;
- Tavola 5-Na Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:100.000;
- Tavola 6-Na Piani stralcio assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:100.000;
- Tavola 7-Na Litotipi estraibili, scala 1:100.000;
- Tavola 8-Na Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:100.000.

Per la Provincia di Salerno:

- Tavola 1-Sa/1 e Tavola 1-Sa/2 Parchi e riserve naturali, scala 1:100.000;
- Tavola 2-Sa/1 e Tavola 2-Sa/2 Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:100.000;
- Tavola 3-Sa/1 e Tavola 3-Sa/2 Vincoli paesistici, scala 1:100.000;
- Tavola 4-Sa/1 e Tavola 4-Sa/2 Catasto Incendi Boschivi, scala 1:100.000;
- Tavola 5-Sa/1 e Tavola 5-Sa/2 Piani stralcio Assetto Idrogeologico Delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:100.000;
- Tavola 6-Sa/1 e Tavola 6-Sa/2 Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:100.000;
- Tavola 7-Sa/1 e Tavola 7-Sa/2 Litotipi estraibili, scala 1:100.000;
- Tavola 8-Sa/1 e Tavola 8-Sa/2 Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:100.000.

Allegati in formato A4 per ciascuna cava raccolti in Atlante per provincia:

- 1 - Provincia di Avellino n. 1 Atlante;
- 2 - Provincia di Benevento n. 1 Atlante;
- 3 - Provincia di Caserta n. 1 Atlante;
- 4 - Provincia di Napoli n. 1 Atlante;
- 5 - Provincia di Salerno n. 3 Atlante.

Costituiti dalle seguenti tavole:

- Tavola 1 Schede tecnico-amministrative;
- Tavola 2 Ortofoto C.G.R. - Parma "It 2000" del 1998, scala 1:10.000;
- Tavola 3 Carta Tecnica Regionale al 5.000, scala 1:10.000;
- Tavola 4 Parchi e riserve naturali, scala 1:10.000;
- Tavola 5 Natura 2000: Aree SIC e ZPS, scala 1:10.000;
- Tavola 6 Vincoli paesistici, scala 1:10.000;
- Tavola 7 Catasto Incendi Boschivi, scala 1:10.000;
- Tavola 8 Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Rischio frane, scala 1:10.000;
- Tavola 9 Piani stralcio Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino - Pericolosità frane, scala 1:10.000;
- Tavola 10 Litotipi estraibili, scala 1:10.000;
- Tavola 11 Aree perimetrate dal P.R.A.E., scala 1:10.000.

Articolo 5
Efficacia, vigenza e aggiornamento del P.R.A.E.

1. Il P.R.A.E. ha efficacia e validità per 20 anni e può essere aggiornato ogni 3 anni, con delibera di Giunta Regionale nel rispetto dei principi generali e dei criteri informativi del piano medesimo.
2. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni, a far data dalla entrata in vigore del P.R.A.E. .
3. Le previsioni e le destinazioni del P.R.A.E. relative alle aree di riserva, non sono efficaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. nei confronti degli altri strumenti di pianificazione subordinata, ivi compresi quelli urbanistici, se non dal momento della approvazione della delimitazione dei comparti nelle singole aree di riserva.
4. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i comuni interessati provvedono, entro 90 gg. dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo. Decorso tale periodo le previsioni del P.R.A.E. si sovrappongono automaticamente.
5. Nessuna autorizzazione o concessione estrattiva può essere rilasciata se non è conforme alle prescrizioni del P.R.A.E. .
6. In caso di contrasto tra la previsione di carattere normativo del P.R.A.E. (Norme di Attuazione), la cartografia ed i rimanenti elaborati, prevale sempre ed in ogni caso la Norma di Attuazione.
7. Nelle relazioni e nelle linee guida, ove si legge regolamento tecnico, deve intendersi Norme specifiche tecniche.

Articolo 6

Banca dati informatizzata

1. Con le norme specifiche tecniche approvate con delibera di giunta regionale di cui al capitolo 1.3 delle linee guida è istituita la banca dati informatizzata al fine di agevolare i controlli nel settore estrattivo, per rallentare i processi di prelievo delle risorse estrattive nel caso di tendenza negativa del fabbisogno , ed anche al fine consentire all'ente programmatore (regione) di avviare le eventuali procedure necessarie per autorizzare la coltivazione di nuove cave, prima che si verifichi un deficit di fabbisogno.
2. La banca dati informatizzata deve garantire in ogni momento la fruibilità di dati aggiornati, deve essere facilmente accessibile dagli utenti pubblici e privati e deve essere articolata con l'obiettivo di assicurare i seguenti servizi/dati:
 - a) In fase di pianificazione
 - distribuzione territoriale delle attività esistenti;
 - loro caratteristiche economico-produttive;
 - sistema della viabilità e delle infrastrutture;
 - carte tematiche di base, carte di sintesi di compatibilità e di coltivabilità;
 - andamento dell'attività estrattiva in ordine ai volumi prodotti e residuali e, in genere, al buon governo del giacimento.
 - b) In fase di gestione
 - dati statistici relativi alle produzioni annue;
 - stato di avanzamento lavori rispetto ai progetti autorizzati o concessi;
 - dati infortunistici.
 - c) In fase di controllo
 - registrazione e aggiornamento dei casi di abusivismo e di tutte le violazioni accertate alla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed alle prescrizioni del P.R.A.E. .
3. La informazioni contenute nella banca dati sono divulgate, in via telematica a mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale della regione Campania nel rispetto delle norme di cui alla L. 9 luglio 1926, n. 1162, L. n. 241/1990 e D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e loro ss.mm.ii., anche allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni e suggerimenti.

Articolo 7
Aree escluse dall'esercizio delle attività estrattive

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è vietato:
 - a) in tutte le aree soggette a vincolo paesistico ed archeologico ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.;
 - b) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali oltre che nelle aree soggette all'uso civico e già disciplinate dalla L.R. 17 marzo 1981, n. 11 e s.m.i.;
 - c) nelle aree boscate come definite dall'art. 14 legge regionale 11/1996 e s.m.i.;
 - d) nelle aree percorse dai fuochi nei termini temporali di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 e s.m.i.;
 - e) nei perimetri delle concessioni minerarie rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e delle acque termali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 25 R.D. n.1427/1933 s.m.i.;
 - f) nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Leg.vo 258/2001 e s.m.i.;
 - g) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.);
 - h) nelle aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi superficiali di processi carsici in atto;
 - i) nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi finanziamenti;
 - j) nelle aree individuate dagli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali.

2. Nelle aree interessate dai vincoli ricompresi nell'elenco che precede e da ulteriori vincoli, l'attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del P.R.A.E. nelle aree perimetrate, è soggetta al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Ove non rappresentati o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall'autorità predetta, a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione.

TITOLO II

ATTIVITÀ

CAPO I

COLTIVAZIONE - FABBISOGNO - ASPETTI COMUNI

Articolo 8 Coltivazione

1. La coltivazione delle cave nella Regione Campania avviene nelle aree individuate dal P.R.A.E., ed è soggetta a:
 - a) autorizzazione:
 - quando i giacimenti sono nella disponibilità dei privati e degli enti pubblici;
 - b) concessione:
 - quando i giacimenti appartengono al patrimonio indisponibile della regione Campania;
 - quando il proprietario o titolare di un diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , non dà avvio alla coltivazione nei termini stabiliti dal competente dirigente regionale;
 - quando il proprietario o titolare di un diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , non dà ad essa sufficiente sviluppo;
 - quando il proprietario o titolare di un diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , non possiede i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva.

2. L'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento dell'esigenza di fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - b) per la quota residua, a mezzo della coltivazione delle cave già autorizzate ricadenti, nell'ordine: nelle aree Z.A.C., nelle zone critiche, nelle aree di crisi, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree non perimetrale e, successivamente, per l'ulteriore quota residuale, in misura pari al 30%, a mezzo del recupero di materiale di cava derivante dalla coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., ed in misura pari al 70% , a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree suscettibili di nuove estrazioni;
 - c) una volta esaurita la disponibilità di cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A. da coltivare, il fabbisogno regionale è soddisfatto per l'aliquota del 3% a mezzo della coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree A.P.A., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni ed in quelle di riserva, e per l'aliquota residua, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.A.E., attraverso la coltivazione delle cave nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e, una volta esauriti i giacimenti esistenti in queste ultime, a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree di riserva;
 - d) nel caso d'impossibilità di soddisfacimento del fabbisogno di materiale estrattivo in determinate province, nonostante la coltivazione di tutte le aree d'interesse estrattivo

localizzate, il deficit provinciale di materiale di cava è colmato con l'attività estrattiva autorizzata nelle altre province campane, in proporzione alla disponibilità dei giacimenti ricadenti in ciascuna di esse.

- e) per i gessi, pozzolana, tufi ed argilla, in ragione della loro scarsa disponibilità, il soddisfacimento del fabbisogno non avviene per singola provincia, ma a livello regionale.

Articolo 9

Fabbisogno regionale e procedura di aggiornamento

1. Il fabbisogno regionale tenuto conto anche della quota di inerti reimpiegata è stabilito di massima, per:
Calcare, in tonn. annue complessive 14.025.838; di cui tonn. 1.822.655 per la provincia di Avellino; tonn. 1.159.660 per la provincia di Benevento; tonn. 4.540.884 per la provincia di Caserta; tonn. 3.724.659 per la provincia di Napoli; tonn. 2.777.970 per la provincia di Salerno.
Per gli altri materiali compresi tra le classi merceologiche 1,2,3,4,5,6 , il fabbisogno regionale medio annuo è stabilito in tonnellate 3.928.198 che corrisponde al valore risultante dalle dichiarazioni rese dai singoli esercenti l'attività estrattiva relativamente ad ogni classe merceologica, ed è stabilito di massima per:
Argilla tonnellate media annua regionale complessiva 964.099 di cui: per la provincia di Avellino tonn. 271.170; per la provincia di Benevento tonn. 619.046; per la provincia di Caserta tonn. 4.567; per la provincia di Salerno tonn. 69.316.
Ghiaie tonnellate media annua regionale complessiva 1.552.761 di cui: per la provincia di Avellino tonn. 167.027; per la provincia di Benevento tonn. 75.407; per la provincia di Caserta tonn. 72.907; per la provincia di Napoli tonn. 244.635; per la provincia di Salerno tonn. 992785.
Dolomie tonnellate annua media regionale complessiva 173.333 di cui: per la provincia di Caserta tonn. 173.333.
Gessi tonnellate media annua regionale complessiva 62.590 di cui: per la provincia di Avellino tonn. 62.590.
Arenarie tonnellate media annua regionale complessiva 465.784 di cui: per la provincia di Avellino tonn. 178.224; per la provincia di Benevento tonn. 84.840; per la provincia di Caserta tonn. 53.425; per la provincia di Salerno tonn. 149.295.
Ignimbrite Campana tonnellate media annua regionale complessiva 709.631 di cui: per la provincia di Avellino tonn. 44.287; per la provincia di Benevento tonn. 21.892; per la provincia di Caserta tonn. 158.067; per la provincia di Napoli tonn. 485.384.
2. Il fabbisogno, così calcolato, regola l'attività estrattiva della Regione Campania fino al suo primo aggiornamento, da attuarsi con delibera di Giunta Regionale di cui alle norme specifiche tecniche approvate con delibera di giunta di cui al capitolo 1.3 delle linee guida del P.R.A.E. . Tali linee anche la disciplina di dettaglio per il calcolo del fabbisogno regionale, per l'istituzione della banca dati informatizzata e le prescrizioni utili per la piena realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia. Il primo aggiornamento del fabbisogno regionale è determinato dalla giunta regionale non prima dell'anno successivo all'emanazione delle norme specifiche attuative del P.R.A.E..
3. A seguito dell'emanazione delle norme specifiche approvate con delibera di Giunta Regionale di cui al capitolo 1.3 delle linee guida, il fabbisogno regionale di materiale di cava per ogni singola provincia e classe merceologica, è aggiornato dalla giunta regionale medesima, ogni anno entro il 31 luglio, sulla base dei dati statistici forniti dagli esercenti l'attività di cava, tenendo conto delle previsioni programmatiche dei quantitativi di materiali di cava necessari l'anno successivo, che devono essere trasmessi annualmente dalle province entro il 31 maggio dell'anno precedente e dell'apporto derivante dal riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi, e dei dati disponibili presso la banca dati informatizzata di cui all'art. 6 delle presenti norme di attuazione.

4. Al fine della determinazione delle previsioni programmatiche annuali dei quantitativi di materiali di cava necessari tutti gli enti, ivi comprese le amministrazioni statali, trasmettono entro il 31 marzo alle province ed alla regione i dati sulle previsioni del materiale di cava necessario per l'anno successivo.

Articolo 10

Autorizzazione estrattiva

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal competente dirigente regionale, all'esito della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 17, a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta necessari a consentire la coltivazione della cava.
2. Legittimato a richiedere e ad ottenere l'autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo, del diritto di usufrutto o di un contratto di fitto che consenta ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. lo sfruttamento del giacimento per un periodo non inferiore alla durata massima dell'autorizzazione prevista per l'area interessata.
3. Il richiedente l'autorizzazione su superfici ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva, deve avere la disponibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., di una superficie costituente un unico lotto non inferiore ai 5 Ha.
4. Il richiedente l'autorizzazione per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. o in aree non ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, di riserva e nelle A.P.A. deve avere la disponibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., della superficie corrispondente a quella della cava abbandonata e, nel caso di ampliamento della area di cava, di quella ulteriore nei limiti stabiliti dalle norme del P.R.A.E.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle attività estrattive nelle aree di crisi su superfici contigue a quelle originariamente autorizzate, in misura non superiore al 30%, presuppone la disponibilità anche di tali superfici.
6. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la coltivazione della cava, da stabilirsi con le norme specifiche tecniche approvate con delibera di Giunta Regionale di cui al capitolo 1.3 delle linee guida.
7. La pronuncia di decadenza di altra autorizzazione e /o concessione estrattiva e l'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., implicano il venir meno dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva.
8. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali, nonché, le strade o piste di servizio del complesso estrattivo, ubicati dentro il perimetro della cava individuato a norma dell'articolo 8 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.;
9. L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione del dirigente del competente Settore regionale, per una durata massima di 20 anni per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, per una durata massima di 5 anni per la coltivazione delle cave nelle aree di crisi, per una durata massima di 3 anni per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A.. L'istanza di proroga delle autorizzazioni rilasciate per tempi inferiori a quelli sopra indicati, qualora giustificata e purchè non superi i tempi massimi stabiliti, deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

10. L'autorizzazione, quando rilasciata per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree di crisi e di cave abbandonate, deve indicare la destinazione finale del sito e non può essere prorogata, né rinnovata; negli altri casi la destinazione finale del sito deve essere indicata almeno tre anni prima della scadenza dell'autorizzazione. In presenza di particolari condizioni geo-ambientali, a seguito di istanza motivata degli esercenti, riuniti in consorzio, al fine di conseguire un più adeguato e funzionale recupero dell'area di intervento, in vista della sua restituzione ad usi compatibili con le previsioni urbanistiche, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 35 - comma 2 - della L.R. 54/1985 e s.m.i, la Giunta Regionale può rilasciare autorizzazioni che eccedano i limiti temporali consentiti dal presente P.R.A.E.
11. Il rilascio dell'autorizzazione avviene tenendo conto:
- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;
 - b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
 - c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.
12. I titolari delle autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta al contributo di cui all'art. 18 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , al pagamento alla Regione Campania di un contributo ambientale così determinato:
- a) euro 0,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
 - b) euro 0,30/mc per sabbie e ghiaie;
 - c) euro 0,25/mc per gli altri materiali.
13. I contributi indicati al comma 12 devono essere corrisposti la prima volta all'atto del rilascio del titolo legittimante la coltivazione, sui volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione del primo anno, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, i contributi ambientali sono soggetti a revisione ogni 3 anni in sede di aggiornamento del P.R.A.E. In mancanza di tale aggiornamento, la revisione avviene mediante l'applicazione della variazione degli indici ISTAT del costo della vita.

Articolo 11

Concessione estrattiva

1. La coltivazione di giacimenti ricadenti su suoli appartenenti al patrimonio indisponibile regionale o di enti pubblici, richiede il rilascio di una concessione estrattiva da parte del competente dirigente regionale.
2. Quando il proprietario privato del suolo o titolare di un diritto equipollente ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della L.R. 54/1985 e s.m.i. non intraprende la coltivazione della cava, il competente dirigente regionale può diffidare il proprietario a dare avvio o a proseguire i lavori, prefissando un termine non superiore ai 90 gg. . Decorso detto termine la cava può essere concessa a terzi in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari alla coltivazione del giacimento e nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria prevista per l'affidamento delle concessioni, anche in conformità a quanto previsto dagli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 2.08.2000 n. 267 e s.m.i..
3. La scelta del concessionario avviene a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare, non solo l'offerta economica, ma anche altri aspetti, quali l'esperienza pregressa, gli ulteriori requisiti di capacità tecnica economica e finanziaria e le modalità di esecuzione degli interventi di coltivazione e di ricomposizione ambientale nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme specifiche tecniche di cui al capitolo 1.3 delle linee guida.
4. In sede di selezione dei candidati per il rilascio delle concessioni è attribuito un titolo preferenziale alle aziende che hanno implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14.001 o secondo il Regolamento comunitario n. 761 del 19 marzo 2001 "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale" (EMAS): la maggiore complessità del percorso di registrazione EMAS rispetto alla certificazione ISO 14001 è valutata in sede di individuazione del concessionario per l'esercizio dell'attività estrattiva.
5. Al proprietario del suolo in cui ricade il giacimento oggetto di concessione estrattiva è corrisposto il valore degli impianti, dei valori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
6. Quando sui fondi insistono giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e sui quali si esercitano diritti di terzi, i possessori dei fondi stessi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. Pertanto il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
7. Se il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento di costruzioni o manufatti, nell'indennizzo è compreso il loro valore calcolato tenendo conto dello stato di conservazione.
8. La concessione estrattiva può essere rilasciata nelle aree di suscettibili di nuove estrazioni e di riserva per un periodo massimo di anni 12 tenuto conto della cubatura del giacimento coltivabile e della prevista produzione della cava e nel rispetto della procedura amministrativa prevista per il rilascio delle autorizzazioni.

9. L'istanza di rinnovo della concessione, ove consentita dal P.R.A.E., è trasmessa al competente dirigente regionale, almeno un anno prima della scadenza, nel rispetto delle norme previste per il rilascio.
10. I titolari delle concessioni estrattive sono tenuti al pagamento alla regione di un contributo ambientale annuale corrispondente al 150% del contributo determinato per le autorizzazioni estrattive, oltre al canone concessorio.
11. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le concessioni estrattive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate per le autorizzazioni estrattive.

Articolo 12

Rischio idrogeologico

1. Quando dalla coltivazione di cave, sia in regime di autorizzazione che di concessione, può derivare grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il competente dirigente regionale, prescrive, con previsione di un termine, interventi per garantire la messa in sicurezza a carico dell'esercente.

2. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, il competente dirigente regionale deve disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Se la cava fa parte del patrimonio indisponibile della regione, il competente dirigente regionale dispone la revoca della concessione medesima e dispone altresì gli interventi necessari di ripristino della sicurezza a danno dell'esercente. Per detta attività viene utilizzato il fondo di cui all'art.10 comma 12 della presente norma.

Articolo 13

Garanzie patrimoniali

1. Il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva è subordinata al versamento di una cauzione, o alla prestazione di garanzia fidejussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall'art. 6 della L.R. n. 54/85 e s.m.i., avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o concessione .
2. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal competente dirigente regionale previo accertamento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto e al provvedimento di autorizzazione e/o concessione estrattiva.
3. La giunta regionale, entro 3 mesi dall'approvazione del P.R.A.E., definisce i criteri per la quantificazione delle cauzioni e le modalità delle garanzie da prestare.

Articolo 14

Trasferimento della concessione e dell'autorizzazione estrattiva

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione e dell'autorizzazione estrattiva è subordinato alla verifica nel subentrante del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica economica e finanziaria necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento da parte del competente dirigente regionale, che autorizza preventivamente il trasferimento.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione o concessione è consentito soltanto se è dimostrata la disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della attività estrattiva.
3. Nel caso di morte del concessionario, o titolare dell'autorizzazione, persona fisica, la concessione o autorizzazione estrattiva è trasferita all'unico erede, che ha presentato la relativa istanza entro il termine di 6 mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento.
4. Nel caso di più eredi la concessione e/o la autorizzazione estrattiva è trasferita agli eredi che collettivamente ne fanno richiesta, entro il termine di cui al comma 3 e che risultino, comunque, in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, per un periodo non superiore ai 12 mesi dall'apertura della successione.
5. Entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione gli eredi del concessionario e/o autorizzato debbono designare il soggetto, persona fisica (erede) o persona giuridica, legalmente costituita, in forma societaria o consortile tra i medesimi eredi, in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, cui la concessione e/o autorizzazione estrattiva viene trasferita in via definitiva a titolo successorio.
6. Il mancato rispetto dei termini indicati nei commi che precedono configurandosi come rinuncia all'autorizzazione e/o concessione per la coltivazione del giacimento, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione e/o concessione.

Articolo 15

Efficacia e validità della concessione e dell'autorizzazione estrattiva

1. La concessione e l'autorizzazione estrattiva cessano di avere efficacia e validità:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per trasferimento a terzi in assenza della preventiva autorizzazione e/o concessione del competente dirigente regionale;
 - d) per decadenza nei casi previsti dall'articolo 13 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e quando:
 - vengono meno in capo al concessionario e/o al titolare dell'autorizzazione i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva;
 - nel caso di irrogazione della sanzione di cui all'articolo 28 comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.;
 - nel caso di mancato conseguimento della certificazione di qualità ambientale da parte degli esercenti l'attività estrattiva costituiti in consorzi obbligatori nei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva nel termine di 24 mesi dal rilascio delle autorizzazioni e concessioni;
 - nel caso di pronuncia di decadenza di altra autorizzazione e/o concessione estrattiva;
 - e) per revoca quando sopravvengono motivi di interesse pubblico che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
 - f) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva la cava può essere concessa a terzi a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 11 e contenute nelle norme specifiche tecniche di cui al capitolo 1.3 delle linee guida.

Articolo 16
Convenzione con i comuni

1. Il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva è subordinato alla previa sottoscrizione della convenzione, di cui all'articolo 18 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., e al versamento anticipato del contributo annuale sulla spesa necessaria per gli interventi ulteriori pubblici, rispetto alla mera ricomposizione ambientale.

Articolo 17

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le autorizzazioni e le concessioni estrattive, fatta eccezione per quelle demandate ad altri organi regionali, sono rilasciate dal competente dirigente regionale nel rispetto dell'art. 38-bis della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., D.G.R. n. 3153/1995 e D.P.G.R.C. n. 7018/1995 e delle disposizioni del presente P.R.A.E.
2. La procedura di rilascio, delle autorizzazioni e concessioni estrattive, ha avvio con la presentazione di una istanza da parte del richiedente corredata del programma dei lavori e degli allegati necessari, oltre che di una certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale in ordine ai vincoli gravanti sull'area interessata dalla ricerca o dalla coltivazione mineraria, e si conclude entro il termine di 120 gg. , a seguito di conferenza di servizi indetta, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14 della legge n. 241/90 e s.m.i., dal competente dirigente regionale, che invita a partecipare gli enti ed organi il cui parere e/o nulla osta è necessario per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione.
3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di concessione è comunicato l'avvio del procedimento di cui al precedente comma 2.
4. Nell'istanza di autorizzazione e/o concessione deve essere allegata anche la domanda di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e s.m.i..
5. Il competente dirigente regionale entro 30 gg. dalla ricezione della domanda di autorizzazione e/o concessione, ne dà adeguata pubblicità nelle forme di legge ed esprime un parere di massima sull'iniziativa, quando è prevista una procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. Il termine stabilito per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta in relazione all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici integrazione di documentazione e/o relazioni e/o pareri; in tal caso la relazione istruttoria deve essere completata entro 30 gg. dal ricevimento degli atti e/o pareri integrativi richiesti e, comunque, anche in caso di mancato ricevimento di tali atti e/o pareri, non oltre 90 gg. dalla loro richiesta.
7. Nel caso in cui il suolo è interessato dal vincolo idrogeologico, la relativa autorizzazione è rilasciata solo a seguito di un provvedimento di rimozione del vincolo ex art. 12 R.D. 3267/1923 e s.m.i. o di autorizzazione all'attività di coltivazione rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo.
8. Nel caso l'area di coltivazione è soggetta a vincoli derogabili, e la coltivazione è consentita dal P.R.A.E., il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
9. Il provvedimento del competente dirigente regionale conclusivo del procedimento, è rilasciato all'esito della conferenza di servizi e previa acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta necessari a consentire l'avvio effettivo delle attività di coltivazione, ivi compreso quello di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 18
Sportello unico e Accordo di programma

1. Qualora le destinazioni finali del sito, indicate nel progetto di coltivazione o durante l'esercizio dell'attività estrattiva, non sono conformi allo strumento urbanistico vigente, o ai vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione, il competente dirigente regionale indice la conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. 447/1998 e s.m.i. o ex art. 12 della L.R. n. 16/2004, al fine dell'approvazione eventuale del progetto in variante allo strumento urbanistico comunale o anche ai piani territoriali paesistici.
2. Le opere necessarie per la coltivazione delle cave, sia in regime di autorizzazione che in regime di concessione estrattiva, costituiscono opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma ex art. 12 della L.R. n. 16/2004.

CAPO II
RICERCA ESTRATTIVA - ACCESSO AI FONDI - OCCUPAZIONE

Articolo 19
Ricerca estrattiva

1. Il permesso di ricerca estrattiva può essere accordato a persone fisiche o giuridiche che abbiano i requisiti necessari di capacità tecnica, economica e finanziaria per l'esperimento della ricerca estrattiva e per l'accertamento della quantità, della consistenza e dell'economicità di giacimenti su fondi di cui non si ha la disponibilità.
2. La domanda di rilascio del permesso di ricerca estrattiva è presentata alla competente autorità comunale ed in copia al competente settore regionale relativamente ad un'area delimitata contraddistinta da un nominativo convenzionale.
3. La domanda di rilascio del permesso di ricerca estrattiva deve essere corredata dai seguenti documenti, necessari per dar corso al procedimento amministrativo, fatte salve le eventuali integrazioni che potranno essere richieste dall'organo procedente:
 - a) Piano topografico in scala 1:10.000 con la rappresentazione grafica dell'area richiesta con individuazione dei confini di ciascun territorio comunale quando la ricerca interessa più comuni.
 - b) Attestato rilasciato dal Comune territorialmente competente che certifica i vincoli eventualmente esistenti nell'area di interesse estrattivo.
 - c) Idonea certificazione comprovante la capacità tecnica ed economica del richiedente.
 - d) Studio geologico-tecnico corredato da una carta geologica che riporti gli eventuali affioramenti di interesse estrattivo o i litotipi guida per la ricerca proposta.
 - e) Programma dei lavori che descriva la tipologia degli interventi, nonché gli interventi operativi sul territorio, i tempi di attuazione e di recupero dei luoghi, corredato da grafici illustrativi - pianta e sezioni - che rappresentano l'ubicazione di massima degli interventi.
 - f) Relazione finanziaria che indichi le risorse umane, finanziarie e strumentali che saranno destinate al progetto di ricerca.
 - g) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.
 - h) Atto costitutivo se trattasi di Società.
4. Il permesso di ricerca è rilasciato nel termine di 120 gg., decorrenti dalla data di indizione della conferenza di servizi previa acquisizione di tutti gli atti d'intesa, i nulla osta e le autorizzazioni, che le altre amministrazioni ed enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali e per un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo proroga motivata per altri 6 mesi.
5. Dell'avvio della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità a mezzo pubblicazione, entro il termine di 20 gg. dalla presentazione dell'istanza del permesso di ricerca, all'albo pretorio del Comune o dei Comuni, territorialmente interessati.
6. Ai proprietari dei suoli interessati dalla ricerca estrattiva, che non si possono opporre ai relativi lavori, è, comunque, comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
7. Il responsabile del procedimento presso l'amministrazione comunale interessata o capofila in presenza di più amministrazioni, entro 20 giorni dal ricevimento della istanza del

permesso di ricerca, dispone la pubblicazione, al fine di consentire una adeguata pubblicità del progetto.

8. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 624/96 e s.m.i. e per quanto disposto del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i. le spese per gli accertamenti necessari al rilascio del permesso di ricerca, nonché, delle verifiche dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti, sono a carico del richiedente.
9. Il provvedimento del competente organo comunale che autorizza la ricerca estrattiva determina l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalla legge a garanzia degli obblighi derivanti dal permesso, quando le parti non si sono accordate ai sensi dell'articolo 10 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i.. Il rilascio del permesso di ricerca su fondi in disponibilità degli aventi titolo non è obbligatorio. In tal caso se ne dovrà dare comunicazione all'Amministrazione comunale interessata, e presentare un programma di ricerca secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. corredato degli allegati di cui al precedente comma 3.
10. L'esperimento della ricerca mineraria con esito favorevole consente la riclassificazione da parte della giunta regionale dell'area interessata quale area suscettibile di nuove estrazioni.

Articolo 20

Accesso ai fondi - Occupazione

1. Qualora le attività necessarie per la ricerca estrattiva debbano essere eseguite su fondi di cui il concessionario o il ricercatore non ha il godimento e/o la disponibilità, nei casi espressamente previsti dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere e promossa la procedura di occupazione.
2. Le attività necessarie per la ricerca dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i., sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e segg. del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i..
3. I proprietari o possessori dei terreni non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o dell'attività oggetto di autorizzazione, di concessione, salvo il diritto alle indennità spettanti per il periodo di occupazione, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
4. I ricercatori devono trasmettere il programma dei lavori da eseguirsi con tutti gli allegati necessari al competente dirigente comunale, che valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva, dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto della procedura di cui agli artt. 49 e segg. del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i..
5. I ricercatori sono obbligati a risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e coltivazione ai proprietari di suoli interessati che, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione di cui al comma che precede, possono esigere la prestazione di una cauzione da determinarsi, in caso di disaccordo tra le parti, dal competente dirigente comunale.
6. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli va, inoltre, corrisposta da parte del ricercatore una indennità annua pari a 1/12 dell'indennità che gli spetterebbe in caso di espropriazione, oltre al risarcimento degli eventuali danni da realizzarsi, ove possibile, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Tale indennità, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, va determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili. Avverso la determinazione della commissione provinciale è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. .
8. Tutti gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati, per quanto statuito dall'art. 6 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. , dal competente dirigente comunale che può delegare al titolare della ricerca, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega.
9. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.
10. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero se su di essa insistono altri manufatti, e il piano di ricerca proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al loro stato di conservazione.

11. Nel provvedimento che autorizza la ricerca sono disposte le necessarie garanzie per la corresponsione dell'indennizzo stesso.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca estrattiva trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. .

CAPO III
COMPARTO - CONSORZI - PROGETTI UNITARI DI GESTIONE

Articolo 21
Comparto estrattivo

1. Il comparto estrattivo è un'area di estensione massima di 35 Ha, delimitata nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, e nelle aree di riserva ove l'attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto medesimo.
2. Il comparto è funzionale alla salvaguardia dei valori ambientali, alla ricomposizione ambientale e riqualificazione territoriale dell'intera area interessata e ad uno sviluppo programmato degli interventi estrattivi.
3. Nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva i comparti sono delimitati dalla giunta regionale della Campania, rispettivamente entro 6 mesi ed entro 18 dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C. , e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) I comparti devono essere estesi non più di 35 Ha, al netto delle aree di eventuali cave attive da ricomprendere nel comparto e delle aree vincolate di cui all'articolo 7 delle presenti norme di attuazione, e devono essere localizzati tenendo conto dei giacimenti individuati.
 - b) La delimitazione dei comparti deve riguardare prioritariamente, quelle aree ove insistono cave autorizzate, e, nell'ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta a seguito della coltivazione la ricomposizione ambientale, aree interessate da cave abbandonate, aree libere da cave, escluse quelle abusive.
 - c) La delimitazione dei comparti, nei casi in cui esistono cave autorizzate, abbandonate e da ricomporre, deve avvenire, ove possibile, in modo baricentrico intorno alla superficie di cava esistente.
 - d) La delimitazione dei comparti deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, ove possibile, una coltivazione che consenta la sistemazione definitiva dei luoghi, secondo interventi di recupero omogenei.
 - e) I singoli comparti devono essere individuati, ove possibile all'interno di un unico territorio comunale evitando nel contempo eccessivi frazionamenti della proprietà fondiaria.
4. La determinazione dei comparti nelle aree di riserva deve essere preceduta da uno specifico studio e/o ricerca estrattiva.

Articolo 22

Consorzi obbligatori

1. Nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva e nell'ambito dei singoli comparti gli aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti a costituirsi in consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i..
2. Entro il termine di 30 gg., dall'adozione del provvedimento con cui il competente dirigente regionale riconosce, agli aventi diritto, la legittimazione alla coltivazione nell'ambito del comparto di una superficie corrispondente a quella in disponibilità, o dall'adozione del successivo provvedimento di individuazione dei concessionari per la coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito del comparto, il competente dirigente regionale invita i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio nel comparto, a riunirsi nei successivi 60 gg. in consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
3. La costituzione obbligatoria del consorzio nell'ambito del comparto è condizione per il rilascio delle singole autorizzazioni e concessioni estrattive.
4. Il consorzio obbligatorio costituito nel singolo comparto ed i consorziati che lo costituiscono sono obbligati all'esecuzione , alla manutenzione e all'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava, e ad un miglior coordinamento della coltivazione , nel rispetto delle previsioni contenute nel progetto unitario di gestione produttiva di cui al successivo art. 23.
5. Nel caso di contiguità di cave all'interno del comparto o di esigenze di coordinamento della coltivazione, il competente dirigente regionale può prescrivere la redazione di progetti di coltivazione unica al consorzio ed agli esercenti l'attività estrattiva interessati in applicazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 46 e segg. del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i. .
6. Nel caso in cui gli interventi posti a carico del consorzio obbligatorio non sono eseguiti nei termini stabiliti dal competente dirigente regionale, la Giunta Regionale nomina un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate e per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi. La giunta regionale dovrà provvedere alla istituzione di apposito capitolo di Bilancio per le anticipazioni delle somme necessarie.
7. I consorziati nel termine di 24 mesi dal rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive debbono conseguire il rilascio della certificazione ambientale ISO 14.001, pena la decadenza dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva.
8. Ad ogni consorzio istituito nel singolo comparto, è fatto obbligo di provvedere alla coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale di cave abbandonate, prioritariamente di quelle ricomprese nelle aree A.P.A., aventi una superficie estrattiva complessiva non inferiore ai 17,5 Ha, individuate dal competente dirigente regionale entro 30 gg. dalla data di approvazione del progetto di gestione produttiva del comparto.
9. I consorzi obbligatori che provvedono alla coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale di superfici estrattive di cave abbandonate, una volta adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., hanno titolo prioritario all'assegnazione, in

regime concessorio, di superfici estrattive ricomprese nei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni aventi un'estensione corrispondente.

Articolo 23

Progetto unitario di gestione produttiva

1. Il progetto unitario di gestione produttiva si configura quale strumento progettuale di pianificazione del comparto estrattivo, con individuazione delle cave da coltivare e delle opere comuni da eseguirsi, ed è funzionale al coordinamento dei singoli interventi estrattivi e alla ricomposizione ambientale delle singole cave e del comparto. Per la realizzazione di dette opere comuni, il consorzio presta idonea fidejussione bancaria.
2. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive agli aventi titolo nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva è subordinato non solo alla costituzione del consorzio obbligatorio, ma anche alla previa approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto.
3. Il progetto unitario di gestione produttiva del comparto è presentato dagli aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive entro il termine di 60 gg. dalla ricezione del provvedimento, con cui il competente dirigente regionale, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, li invita a presentare un progetto unitario di gestione produttiva del comparto, con la localizzazione delle singole aree delle cave, di superficie non inferiore ai 3 Ha .
4. L'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto da parte del competente dirigente regionale avviene nei 30 gg. successivi con o senza prescrizioni.
5. Il progetto unitario di gestione produttiva del comparto è redatto in conformità ai criteri di coltivazione stabiliti dal competente dirigente regionale per il singolo comparto e deve evidenziare:
 - a) lo stato dell'area rilevato da foto aeree recenti o derivato da immagini da satellite;
 - b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
 - c) la consistenza del giacimento coltivabile;
 - d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero;
 - e) la localizzazione delle cave da coltivare nell'ambito del comparto;
 - f) la destinazione urbanistica dell'area;
 - g) l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe;
 - h) le opere comuni da eseguire e quelle necessarie ad un miglior coordinamento della coltivazione nel singolo comparto;
 - i) il progetto di coltivazione unitaria di cave vicine e/o contigue.
6. Nel caso di mancata presentazione del progetto unitario di gestione del comparto nei termini fissati il dirigente del settore regionale competente, previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg, compila d'ufficio ed approva nei 60 gg. successivi il progetto unitario di gestione produttiva del comparto. Il predetto dirigente per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto può avvalersi di professionalità esterne. In caso di redazione del progetto stesso da parte di professionalità interne al Settore, a detto personale sarà corrisposto il compenso previsto dalla L. n. 109/1994 e s.m.i.. La giunta regionale dovrà far fronte alla relativa spesa con prelievo dal fondo costituito ai sensi dell'art. 10 comma 12 delle presenti norme.
7. Nel caso di compilazione d'ufficio del progetto unitario di gestione produttiva del comparto

il costo sostenuto per la sua redazione è posto a totale carico degli esercenti l'attività estrattiva in proporzione ai volumi complessivi dei materiali coltivabili con le singole autorizzazioni e concessioni estrattive ed il relativo pagamento avviene al momento del rilascio dei titoli legittimanti l'attività estrattiva.

TITOLO III

L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLE AREE DI INTERESSE DEL P.R.A.E.

CAPO I PIANIFICAZIONE

Articolo 24 Le aree suscettibili di attività estrattiva

1. Le aree suscettibili di attività estrattiva sono le seguenti:
 - a) Aree suscettibili di nuove estrazioni
 - b) Aree di riserva
 - c) Aree di crisi contenenti anche le:
 - c1) Zone Critiche (zone di studio e verifica) ;
 - c2) Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.) ;
 - c3) Zone Altamente Critiche (Z.A.C.) .
2. Nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva l'attività estrattiva è autorizzata esclusivamente in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale, calcolato per ciascuna provincia. Nelle aree di crisi l'attività estrattiva è disciplinata dal P.R.A.E. in funzione del riequilibrio ambientale, è consentita per un periodo determinato ed entro i limiti fissati dal P.R.A.E. e contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato su base provinciale.
3. Le cave autorizzate, ma non ricomprese in aree estrattive perimetrare, anche se ricadenti in aree vincolate ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme di attuazione, sono coltivabili ai fini della prosecuzione dell'attività estrattiva fino all'esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate, e comunque nel termine massimo già determinato nella autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del presente P.R.A.E. , previa presentazione da parte degli esercenti l'attività estrattiva, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C. di un progetto aggiornato nel rispetto delle prescrizioni tecniche del P.R.A.E. e delle prescrizioni del competente dirigente regionale, da approvarsi entro i successivi 90 gg. , senza l'acquisizione di ulteriori assensi o pareri ad eccezione di quelli relativi a vincoli intervenuti dopo il rilascio dell'autorizzazione medesima. La mancata presentazione del progetto aggiornato di coltivazione nel termine stabilito comporta la sospensione dell'attività estrattiva fino alla presentazione ed approvazione del progetto aggiornato.
4. All'esito della coltivazione delle superfici autorizzate e dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., all'esercente l'attività estrattiva di cui al comma che precede è riconosciuto un titolo prioritario nell'assegnazione in regime di concessione, in comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni o di riserva, di superfici estrattive aventi un'estensione corrispondente a quella oggetto dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva originaria.
5. Il titolo prioritario nell'assegnazione in regime di concessione delle superfici estrattive è subordinato al rispetto, nella fase di coltivazione della cava autorizzata non perimetrata, dell'obbligo della ricomposizione ambientale di cui all'art. 9 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e delle prescrizioni sanzionate dall'art. 28 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.

6. L'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., o la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione estrattiva, implica la perdita del titolo prioritario nell'assegnazione delle aree e la decadenza della concessione, se già rilasciata. L'ottemperanza da parte dell'esercente agli obblighi che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o concessione, comporta la non applicazione, a carico dello stesso, della presente norma.
7. Le cave autorizzate ricadenti nelle aree A.P.A. sono coltivabili nel rispetto delle norme dettate dal P.R.A.E. per le aree di crisi.
8. Per le cave autorizzate ricadenti in aree di riserva, la giunta regionale della Campania, delimita intorno all'area di cava, tenendo conto del giacimento estrattivo corrispondente, una nuova area suscettibile di nuove estrazioni, avente superficie corrispondente a quella massima di quattro comparti, in cui deve essere in ogni modo suddivisa.
9. Per le cave autorizzate, non di calcare, ubicate in aree non perimetrare del P.R.A.E., che sono strettamente e funzionalmente connesse ad attività imprenditoriale riconducibili allo stesso ciclo produttivo e localizzate in prossimità del sito di cava, la giunta regionale della Campania delimita intorno all'area di cava, tenendo conto del giacimento estrattivo corrispondente, una nuova area suscettibile di nuove estrazioni, al netto delle superfici estrattive esistenti, avente superficie corrispondente a quella massima di quattro comparti in cui deve essere in ogni modo suddivisa e ricomprensiva anche aree vincolate ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme di attuazione, con possibilità di coltivazione in presenza del parere favorevole della Autorità preposta alla tutela del vincolo.
10. L'esercente l'attività estrattiva di cui ai commi 8 e 9 è tenuto a presentare un studio estrattivo attestante la disponibilità del giacimento nelle aree suscettibili di nuove estrazioni da istituire entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E..
11. Le nuove aree suscettibili di nuove estrazioni di cui al comma 8 e 9 con la suddivisione in comparti sono istituite dalla giunta regionale entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C.
12. Dal momento della istituzione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni e della sua suddivisione in comparti sui territori interessati si producono gli effetti di cui all'art. 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
13. Le cave abbandonate, ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva, sono soggette alla disciplina prevista dal P.R.A.E. per le aree in cui ricadono.
14. La disciplina dettata nel presente articolo trova applicazione anche per quelle cave autorizzate ed abbandonate non ricomprese nelle tabelle allegate alle linee guida.

Articolo 25

Aree Suscettibili di nuove estrazioni

1. Le aree suscettibili di nuove estrazioni comprendono quelle porzioni del territorio regionale in cui sono presenti una o più cave autorizzate nelle quali è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva, l'ampliamento o l'apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per provincia ma limitatamente alle sole aree non vincolate ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme di attuazione, nel rispetto della procedura stabilita dal P.R.A.E.
2. Le aree suscettibili di nuove estrazioni sono classificate per classi geologiche ed individuate nelle tabelle allegate alle linee guida.
3. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate nelle aree esenti dai vincoli indicati nell'articolo 7 delle presenti norme di attuazione, relativamente a superfici aventi un'estensione, prima dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, non inferiore ai 5 Ha, costituenti un unico lotto, nell'ambito di comparti delimitati di superficie complessiva non superiore ai 35 Ha.
4. Le autorizzazioni e/o concessioni estrattive sono rilasciate dal competente dirigente regionale ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i. in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva.
5. Le concessioni e/o autorizzazioni estrattive sono rilasciate dal competente dirigente regionale a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva e riguardano le superfici residue, nell'ambito del comparto, aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha e costituenti un unico lotto di coltivazione, per le quali non sono rilasciabili autorizzazioni estrattive.
6. La coltivazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi tassativi contemplati, quando le cave attive autorizzate non sono in grado di soddisfare il fabbisogno regionale, calcolato su base provinciale interessata, per una quota pari al 70% del fabbisogno di cui si ha necessità, secondo i criteri cronologici e prioritari di coltivazione delle singole aree suscettibili di nuove estrazioni e dei singoli comparti di seguito indicati:
 - a) la coltivazione deve essere avviata nei comparti ove esistono cave autorizzate.
 - b) nel caso in cui esistono più comparti comprendenti cave autorizzate e/o concesse la coltivazione deve essere avviata prioritariamente nel comparto in cui le cave autorizzate hanno la minore produttività in rapporto al fabbisogno regionale.
 - c) esauriti i comparti comprendenti cave autorizzate, la coltivazione è avviata in comparti ove esistono cave abbandonate;
 - d) qualora esistono comparti comprendenti più cave abbandonate vale il criterio della contiguità con altro comparto in attività e, in assenza del primo, quello della maggior percezione visiva della cava abbandonata o da recuperare;
 - e) una volta esauriti i comparti comprendenti le cave abbandonate, la coltivazione potrà avvenire in comparti comprendenti aree libere e, prioritariamente, in quelli ubicati contiguamente ad altri comparti in coltivazione, e tra questi quello avente maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili.

7. Il competente dirigente regionale, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto.
8. L'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i. su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, e contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva.
9. Entro i successivi 30 gg. il competente dirigente regionale accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo ai richiedenti e riconosce agli aventi diritto la legittimazione alla coltivazione nell'ambito del comparto di una superficie corrispondente a quella in disponibilità, eventualmente ridotta a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, che individua le singole cave, la cui estensione non può essere, comunque, inferiore ai 3 Ha.
10. Le superfici residue, nell'ambito del comparto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha e costituente un unico lotto, per le quali non è possibile il rilascio di autorizzazioni, sono assegnate in regime di concessione, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva.
11. Le superfici residue aventi un'estensione inferiore ai 5 Ha sono assegnate in regime concessorio, prioritariamente, agli aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione nel comparto confinanti, in misura proporzionale alla superficie in disponibilità, che vengono per l'effetto incrementate in misura corrispondente.
12. Entro il termine di 30 gg. dalla individuazione dei concessionari per la coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito del comparto, il competente dirigente regionale, invita, i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio nel comparto, a riunirsi in consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. entro il termine di 60 gg. e, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro lo stesso termine.
13. Le autorizzazioni e le concessioni estrattive sono rilasciate, dal competente dirigente regionale, ai richiedenti l'autorizzazione e concessione, cui è stata riconosciuta legittimazione al rilascio e relativamente alle cave corrispondenti alle superfici in disponibilità, anche se aventi un'estensione inferiore conseguente all'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, a seguito della presentazione del progetto di coltivazione relativo alla singola cava, anche se ha una superficie effettiva corrispondente al giacimento da coltivare inferiore ai cinque Ha.
14. Nei comparti delimitati, ove sono ricomprese cave attive, gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione, entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. ,sono tenuti a presentare l'aggiornamento del progetto di coltivazione nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria e tenendo conto delle prescrizioni dettate dal P.R.A.E. e dal competente dirigente regionale.

15. Il progetto di coltivazione aggiornato è approvato nei successivi 90 gg. , senza necessità di acquisire ulteriori assensi e pareri. Nel caso di violazione dell'obbligo di presentazione del nuovo progetto di coltivazione aggiornato nel termine prefissato, il competente dirigente regionale sospende la coltivazione della cava fino all'approvazione del nuovo progetto di coltivazione.
16. Entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di giunta regionale che delimita in comparti le aree suscettibili di nuove estrazioni, il competente dirigente regionale avvia la procedura di coltivazione del comparto in cui sono ricomprese cave autorizzate al solo fine di approvare il progetto unitario di gestione produttivo.
17. Gli esercenti l'attività estrattiva in aree suscettibili di nuove estrazioni, a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione estrattiva relativamente a nuove superfici estrattive aventi un'estensione non inferiore ai 3 Ha e non superiore a quella già coltivata con l'autorizzazione di cui all'art.36 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., in deroga ai criteri prioritari e cronologici di coltivazione dei comparti.
18. La coltivazione nelle aree residue dei comparti avviene nel rispetto dei criteri prioritari e cronologici di coltivazione dei comparti.
19. Al momento dell'avvio della procedura di coltivazione delle aree residue del comparto gli esercenti l'attività estrattiva in cave già autorizzate partecipano alla procedura prescritta per la coltivazione del comparto, anche se la superficie in disponibilità è inferiore ai 5 Ha, e quelle oggetto di coltivazione autorizzata è inferiore ai 3 Ha.
20. Ogni consorzio, istituito nel singolo comparto delle aree suscettibili di nuove estrazioni, deve provvedere, qualora le cave abbandonate non sono coltivate dal proprietario o titolare di un diritto equipollente e siano da affidare in regime concessorio, alla loro ricomposizione ambientale in misura corrispondente ad una superficie estrattiva complessiva non inferiore ai 17,5 Ha con possibilità di coltivazione e di commercializzazione del materiale estratto per un periodo non superiore ai 3 anni riferito alla singola cava.
21. Il progetto di ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate è approvato dal competente dirigente regionale nei 30 gg. successivi all'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto.
22. La mancata ultimazione, da parte dei consorzi obbligatori, dei lavori di coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale delle cave abbandonate nel termine prefissato nel provvedimento dirigenziale che approva il relativo progetto comporta la nomina da parte della giunta regionale di un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate e per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi.

Articolo 26

Aree di Riserva

1. Le aree di riserva costituiscono le riserve estrattive della regione Campania e sono porzioni del territorio, che per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi d'interesse economico sono destinate all'attività estrattiva, previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle iniziative estrattive.
2. La coltivazione nelle aree di riserva delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi tassativamente indicati dal P.R.A.E, quando le cave in attività non sono in grado di soddisfare il fabbisogno provinciale e non vi è la possibilità di avviare ulteriori attività estrattive nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, secondo i criteri cronologici e prioritari di coltivazione delle singole aree di riserva e dei singoli comparti di seguito indicati:
 - a) La coltivazione nelle singole aree di riserva delimitate in comparti è avviata nell'area di riserva avente maggiore estensione e maggiore disponibilità di giacimento.
 - b) La coltivazione nei singoli comparti è avviata prioritariamente in quelli ove esistono cave abbandonate.
 - c) Qualora esistono comparti comprendenti più cave abbandonate vale il criterio della contiguità con altro comparto in attività e, in assenza del primo, quello, della maggior percezione visiva della cava abbandonata.
 - d) Una volta esauriti i comparti comprendenti le cave abbandonate la coltivazione potrà avvenire in comparti comprendenti aree libere e prioritariamente in quelli ubicati contiguamente ad altri comparti in coltivazione, e tra questi quello avente maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili.
3. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate nelle aree esenti dai vincoli di cui all'articolo 7 delle norme di attuazione, relativamente a superfici aventi un'estensione prima dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto non inferiore ai 5 Ha costituenti un unico lotto, nell'ambito di comparti delimitati di superficie complessiva non superiore ai 35 Ha.
4. Il competente dirigente regionale tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno di materiale di cava per ciascuna provincia individua con anticipo l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione delle aree di riserva e dei comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione dei singoli comparti, con le modalità e le procedure previste per le aree suscettibili di nuove estrazioni, nel rispetto degli adempimenti obbligatori previsti dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
5. Nelle more dell'approvazione da parte della giunta regionale dello studio di ricerca estrattiva volto all'individuazione dei giacimenti e della suddivisione delle aree di riserva in comparti, come previsto dal precedente articolo 21 comma 4 , in caso di necessità di avviare la coltivazione di cave nelle aree di riserva, il competente dirigente regionale dispone l'avvio della procedura di coltivazione individuando la singola area di riserva tra quelle che contengono il materiale di cui vi è necessità ed avente la maggiore estensione e presunta disponibilità di giacimento, ed indicando il fabbisogno provinciale da soddisfare ed il numero presumibile dei comparti da attivare.
6. L'avvio della procedura di coltivazione nelle aree di riserva così individuata è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico che indica la singola area di riserva interessata, il fabbisogno provinciale da soddisfare ed il numero presumibile dei comparti da attivare ed invita i soggetti interessati, aventi la disponibilità di una superficie non inferiore

ai 5 Ha costituenti un unico lotto, a presentare un progetto unitario di gestione produttiva relativamente al singolo comparto delimitato su di un'area non estesa meno di 35 ha, corrispondente al giacimento individuato, a seguito dell'esperimento obbligatorio della ricerca estrattiva di cui all'articolo 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed a manifestare l'interesse a richiedere le autorizzazioni estrattive.

7. Nel caso di manifestazioni di interesse riferite a comparti eccedenti il numero che si è stabilito di delimitare e coltivare, sarà data preferenza agli esercenti l'attività estrattiva che dimostrino la maggior disponibilità di superficie nell'ambito del comparto da delimitare ed, a parità di condizioni all'esercente il cui comparto prospettato consente l'estrazione di maggior materiale.
8. La delimitazione del singolo comparto deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una coltivazione che consente la sistemazione definitiva dei luoghi, e la delimitazione di ulteriori comparti aventi la medesima estensione, evitando la formazione di superfici estrattive non sfruttabili e, per quanto possibile, all'interno di un unico territorio comunale.
9. Il numero dei comparti da delimitare interessati dalla presentazione del progetto unitario di gestione produttiva, deve essere funzionale al soddisfacimento del fabbisogno provinciale ed alla disponibilità del giacimento del singolo comparto.
10. Nel caso di mancata presentazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto nei termini prestabiliti il settore competente, previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg. , provvederà d'ufficio alla delimitazione di un comparto, previa ricerca estrattiva, con approvazione da parte della giunta regionale, ponendo i relativi costi a carico dei richiedenti l'autorizzazione o la concessione estrattiva in proporzione ai volumi estrattivi da coltivare.
11. I consorzi istituiti nel singolo comparto delle aree di riserva sono tenuti alla ricomposizione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A e delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva e nelle A.P.A. non affidate in regime concessorio ai consorzi obbligatori istituiti nelle aree suscettibili di nuove estrazioni.
12. In attesa della delimitazione dei comparti, non si producono le aree di riserva sugli strumenti urbanistici comunali gli effetti di cui all'art. 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.

Articolo 27 **Aree di Crisi**

1. Le aree di crisi sono porzioni del territorio, oggetto di intensa attività estrattiva, connotate da un'elevata fragilità ambientale, e caratterizzate da una particolare concentrazione di cave autorizzate e/o abbandonate, ove la prosecuzione dell'attività estrattiva è consentita, per un periodo funzionale all'attuazione degli interventi autorizzati.
2. Nelle aree di crisi non è consentito il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni estrattive per la coltivazione di nuove cave. Nuove coltivazioni ai fini della ricomposizione ambientale e, ove possibile, alla riqualificazione ambientale sono consentite per le sole cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A. per un periodo massimo di anni 3 per singola cava.
3. La prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per non più di 3 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo.
In caso di particolari concentrazioni di attività estrattive autorizzate e/o di siti di cave abbandonate il nuovo progetto di coltivazione deve assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava.
A tale fine il competente Dirigente regionale, anche su istanza dei singoli esercenti, potrà procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di cui al precedente art. 22. Il Dirigente medesimo, tenendo conto dell'affidabilità operativa, delle capacità tecniche, economiche e gestionali, potrà assegnare ad un singolo richiedente la realizzazione del progetto unitario di gestione produttiva.
4. Il nuovo progetto di coltivazione delle cave ricadenti nelle aree di crisi, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione estrattiva per la prosecuzione dell'attività estrattiva, deve essere presentato entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E., deve rispettare i criteri indicati nel capitolo 4.3.2.3 delle linee guida e deve prevedere l'eventuale ampliamento della superficie estrattiva lungo il perimetro dei fronti di cava, o, in prossimità dello stesso anche con soluzione di continuità. L'individuazione dell'area di ampliamento con soluzione di continuità è consentita esclusivamente alle cave autorizzate che sono funzionalmente connesse ad attività produttive riconducibili allo stesso ciclo produttivo e localizzate in prossimità del sito di cava. Detta possibilità rimane condizionata alla verifica, da parte del competente dirigente regionale:
 - a) del rispetto del programma di coltivazione approvato;
 - b) dell'avvenuto inizio dei lavori di recupero ambientale;
 - c) dalla esistenza di insediamenti abitativi e/o di infrastrutture urbane in vicinanza del fronte di cava già oggetto di attività di recupero.L'area di ampliamento dovrà essere funzionalmente collegata a quella già oggetto di coltivazione e recupero.
5. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione del nuovo progetto di coltivazione nel termine prefissato, il competente dirigente regionale sospende la coltivazione della cava e

dichiara l'esercente decaduto dal diritto all'eventuale ampliamento della superficie estrattiva, con conseguente cessazione dell'attività estrattiva alla naturale scadenza dell'autorizzazione o della concessione.

6. Qualora le destinazioni finali del sito, indicate nel nuovo progetto di coltivazione, non sono conformi allo strumento urbanistico vigente, o ai vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione, il competente dirigente regionale indice la conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i o ex art. 12 L.R. n. 16/2004 al fine dell'approvazione eventuale del progetto in variante allo strumento urbanistico comunale o ai piani territoriali paesistici.
7. La mancata approvazione della variante urbanistica, in assenza di altre destinazioni possibili del sito estrattivo, implica l'obbligo della mera ricomposizione ambientale previsto dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
8. Su istanza dell'esercente per le aree di cui al presente articolo è applicabile la disciplina adottata dai comma 12 e 15 dell'art. 28 delle presenti norme.

Articolo 28
Le zone altamente critiche (Z.A.C.)

1. Le zone altamente critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. . Tale termine al fine di conseguire una più graduale dismissione potrà essere prorogato, dal competente dirigente regionale, per non più di anni 3, previa sua valutazione.
2. Le zone altamente critiche presentano tutti gli elementi propri delle aree di crisi e le ulteriori seguenti caratteristiche:
 - a) elevata concentrazione di cave attive di notevole dimensione in ambito ristretto;
 - b) contiguità o prossimità della cava ai centri o ai nuclei abitati e/o alle zone vincolate;
 - c) impatto percettivo e degrado paesaggistico visibile anche da lunga distanza;
 - d) paesaggio fortemente destrutturato e degradato;
 - e) compresenza di elementi paesaggistici di particolare pregio;
 - f) superamento dei limiti di sostenibilità ambientale.
3. Il P.R.A.E. individua nel territorio della Regione Campania, il seguente primo gruppo di Zone Altamente Critiche per le quali è disposta la dismissione dell'attività estrattiva e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale del sito entro il termine di scadenza dell'autorizzazione già rilasciata e, inderogabilmente, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E..

Provincia	Classificazione da Cartografia P.R.A.E.	Cava	Comune	Località
NAPOLI	ZCR N3	63065/01	Roccarainola	Fellino o fondo Signono
		63065/02	Roccarainola	Fellino
		63065/03	Roccarainola	Grotta di Muro
		63065/04	Roccarainola	Signorina di Polvica
		63065/05	Roccarainola	Difesa
NAPOLI	ZCR N4	63049/06	Napoli	Cupa Vitro
		63049/20	Napoli	Fragolarà Pendino
		63049/27	Napoli	Cupa Vitro
		63049/28	Napoli	Cupa Vitro
CASERTA	ZCR C2	61022/01	Caserta	Santa Lucia
		61022/02	Caserta	S. Clemente
		61022/03	Caserta	S. Rosalia
		61022/04	Caserta	Pioppi
		61022/05	Caserta	Sovrapioppi
		61022/15	Caserta	S. Lucia
		61022/16	Caserta	S. Lucia
		61022/18	Caserta	Provine Pioppi
		61022/19	Caserta	Sovrapioppi

SALERNO	ZCR S4	65014/02	Battipaglia	Castelluccio
		65014/07	Battipaglia	Buccoli/ Cimitero
		65050/01	Eboli	Fontana del Fico
		65050/02	Eboli	San Giovanni
		65050/03	Eboli	Fontana del Fico

4. Entro 120 gg. dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., l'esercente l'attività estrattiva interessato deve presentare al settore regionale competente un programma di dismissione dell'attività estrattiva, con la previsione dei contestuali interventi necessari di ricomposizione e/o riqualificazione ambientale e con individuazione delle destinazioni finali del sito.
5. Nel caso in cui l'esercente l'attività estrattiva non presenta il programma di dismissione nei termini stabiliti, il competente dirigente regionale, previa sospensione dei lavori e previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg., provvede, nei successivi novanta gg., alla sua compilazione d'ufficio avvalendosi anche di professionalità esterne al Settore, con la previsione dei soli interventi di ricomposizione ambientale, con esclusione della possibilità del riuso del sito per l'esercizio di attività pubbliche, di interesse pubblico e/o produttive, con rivalsa delle spese del progetto a carico dell'esercente inadempiente, secondo le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
6. Il programma di dismissione dell'attività estrattiva può prevedere, per necessità tecniche legate al progetto, interventi di riqualificazione ambientale, anche su aree non contemplate dall'autorizzazione originaria, e soggette a vincoli derogabili, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole e/o nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Il progetto di dismissione deve tendere ad assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento, e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava. A tale fine il competente Dirigente regionale, anche su istanza dei singoli esercenti, potrà procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di cui al precedente art. 22. Il Dirigente medesimo, tenendo conto dell'affidabilità operativa, delle capacità tecniche, economiche e gestionali, potrà assegnare ad un singolo richiedente la realizzazione del progetto unitario di gestione produttiva.
7. Entro 30 gg. dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione del programma di dismissione o, in caso di inerzia, per la sua compilazione d'ufficio, il competente dirigente regionale indice conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni il cui parere e/o nulla osta è necessario per l'approvazione del programma di dismissione.
8. All'atto di indizione della conferenza di servizi deve essere data adeguata pubblicità onde consentire la partecipazione al relativo procedimento degli aventi diritto e anche dei rappresentanti degli interessi diffusi presenti sul territorio.
9. Il programma di dismissione è approvato all'esito di conferenza di servizi indetta dal competente dirigente regionale: la conferenza di servizi, cui partecipano anche i rappresentanti degli interessi diffusi, in caso di contrasto della destinazione finale del sito individuata nel programma di dismissione con la destinazione dello strumento urbanistico vigente o con vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione, è funzionale all'approvazione del progetto in variante a tali vincoli, nel rispetto della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., e all'art 12 della L.R. n. 16/2004.
10. Il provvedimento conclusivo del procedimento, che approva il programma di dismissione,

deve essere adottato, dal competente dirigente regionale, entro 120 gg. dalla data di indizione della conferenza di servizi e deve essere pubblicato nel B.U.R.C.; da tale data decorre il termine per l'integrale attuazione del programma di dismissione dell'attività estrattiva approvato e, quindi, per l'esecuzione anche delle residuali fasi di coltivazione e per il recupero ambientale dei fronti e dei piazzali, pur se non interessati da ulteriori interventi previsti dal programma di dismissione.

11. Nel corso della procedura di approvazione del programma di dismissione il dirigente del competente settore regionale, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva, qualora incompatibile con le finalità di riqualificazione ambientale ed, eventualmente, di riconversione del sito perseguite dal programma di dismissione.
12. Qualora l'attività estrattiva, oggetto del programma di dismissione, sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava, è consentita la delocalizzazione delle attività estrattive nell'ambito delle aree suscettibili di nuove estrazioni su superfici estrattive da assegnare in regime autorizzatorio, se il suolo è in disponibilità, o diversamente in regime concessorio, su superfici aventi un'estensione corrispondente a quella delle superfici già autorizzate nelle aree Z.A.C. con priorità assoluta rispetto agli altri richiedenti.
13. La procedura di delocalizzazione ha avvio con la manifestazione di interesse dell'esercente l'attività estrattiva titolare del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, a richiedere l'autorizzazione estrattiva nel comparto individuato nell'area suscettibile di nuove estrazioni.
14. Entro i successivi 30 gg. ,il competente dirigente regionale, in deroga alla norma prevista per l'avvio della coltivazione nei singoli comparti e ai criteri prioritari in essa previsti, accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo al richiedente e con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/85 e s.m.i. sulle ulteriori superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione estrattiva, avvia la procedura di coltivazione nel comparto delimitato che è soggetta a tutte le ulteriore norme dettate per le aree suscettibili di nuove estrazioni.
15. L'esercente l'attività estrattiva, in alternativa alla delocalizzazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, ha titolo al rilascio di un'autorizzazione per la coltivazione su superfici in disponibilità e ubicate in aree di riserva, in deroga alla procedura prevista per l'avvio della coltivazione in tali aree.
16. In tal caso l'esercente l'attività estrattiva avente la disponibilità di una superficie non inferiore ai 5 Ha costituenti un unico lotto presenta un progetto unitario di gestione produttiva relativamente al singolo comparto delimitato su di un'area non estesa più di 35 Ha riferita al relativo giacimento individuato, previo esperimento obbligatorio della ricerca mineraria di cui all'articolo 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
17. La delimitazione del comparto deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una coltivazione che consente la sistemazione

definitiva dei luoghi e la delimitazione di ulteriori comparti evitando la formazione di superfici estrattive non sfruttabili e, per quanto possibile, all'interno di un unico territorio comunale.

18. La delocalizzazione può avvenire tanto nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, che in quelle di riserva su suoli in disponibilità dell'esercente l'attività estrattiva preferibilmente su suoli non vincolati ai sensi del precedente articolo 7.
19. Qualora l'esercente l'attività estrattiva, interessato dalla procedura di delocalizzazione, non abbia un titolo di proprietà o altro titolo equipollente su superfici contigue, costituenti un unico lotto avente un'estensione non inferiore ai 5 Ha nelle aree suscettibili di nuove estrazioni o in quelle di riserva, ha titolo all'assegnazione in regime concessorio di una superficie estrattiva avente un'estensione non inferiore a quella autorizzata e coltivata nell'ambito dei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni in cui è avviata la coltivazione o, subordinatamente nelle aree di riserva, nell'ambito dei comparti delimitati.
20. La procedura di delocalizzazione, in ragione degli effetti che produce, è regolamentata obbligatoriamente con l'accordo di programma ex art. 12 della L.R. n. 16/2004, anche al fine di prevedere, se del caso, l'occupazione e/o l'espropriazione delle nuove superfici estrattive interessate dalla delocalizzazione.
21. Accertata l'attuazione del programma di dismissione della cava interessata, la giunta regionale sancisce l'estinzione del sito estrattivo secondo le procedure della vigente normativa e delibera la conseguente cancellazione del sito dall'elenco costituente il catasto delle cave nella Regione Campania.

Articolo 29

Le zone critiche

1. Le zone critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio oggetto di verifica comprese nelle Aree di crisi, per le quali è prevista la riclassificazione in aree di crisi con possibilità di prosecuzione dell'attività estrattiva per un periodo non superiore a 5 anni, nel rispetto di prescrizioni volte alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e alla vivibilità, ovvero la riclassificazione in Zone Altamente Critiche, Z.A.C., con la dismissione entro e non oltre il termine di cui al comma 1 dell'art. 28.
2. Le Zone Critiche possiedono tutti gli elementi propri delle Aree di Crisi, ed, inoltre, in tutto o in parte, le seguenti ulteriori caratteristiche:
 - a) ulteriori elementi di acuzione dell'impatto dell'attività estrattiva sul territorio e del rischio di dissesto morfologico e ambientale;
 - b) presenza, in un ambito territoriale ristretto, di più cave di rilevanti dimensioni in attività.
3. Entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C. il competente settore regionale svolge un'indagine tecnica volta a verificare la compatibilità della prosecuzione dell'attività estrattiva in ciascuna Zona critica con l'ambiente circostante.
4. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., la giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica di cui al comma 3, dispone la riclassificazione delle singole "Zone critiche" in Z.A.C. o in Area di crisi, con applicazione della relativa disciplina.
5. Nelle more della riclassificazione delle Zone Critiche è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nel rispetto del progetto approvato e delle superfici autorizzate e dei termini assentiti.

Articolo 30

Le aree di particolare attenzione ambientale (A.P.A.)

1. Le A.P.A. sono aree di crisi che comprendono cave in prevalenza abbandonate, fra quelle individuate nel P.R.A.E., che nell'insieme costituiscono fonte di soddisfacimento di parte del fabbisogno individuato per l'approvvigionamento di materiale, attraverso gli interventi di coltivazione finalizzata alla ricomposizione ambientale di durata complessiva non superiore ai tre anni.
2. Le A.P.A. ricomprendono le cave abbandonate, che in ragione soprattutto dell'impatto percettivo sul territorio e dell'acuirsi degli elementi caratterizzanti le aree di crisi, necessitano di interventi di riqualificazione ambientale e territoriale incentivati con l'autorizzazione dell'attività estrattiva, anche se per un periodo determinato.
3. Nelle A.P.A. la coltivazione delle cave abbandonate può essere autorizzata, per un periodo massimo di 3 anni, con la finalità prioritaria della riqualificazione ambientale, sulle superfici originariamente coltivate ed, eventualmente, in ampliamento, su ulteriori superfici aventi un'estensione non superiore del 30 % rispetto all'area della cava abbandonata.
4. L'ampliamento è ammesso, anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle presenti norme di attuazione, ed in misura non superiore al 30 % rispetto all'area di cava, e sempre che risulti acquisito il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
5. La coltivazione nell'area A.P.A. è avviata quando l'attività estrattiva nelle cave già autorizzate non consente di soddisfare il fabbisogno regionale calcolato per province e per una quota pari al 30% del fabbisogno di materiale di cava di cui si ha necessità, secondo il criterio cronologico e prioritario di coltivazione delle singole A.P.A. di seguito indicato:
 - a) la coltivazione deve essere avviata prioritariamente nelle A.P.A. che ricomprendono le cave aventi la maggiore superficie complessiva e, nell'ordine, nelle A.P.A. aventi in misura decrescente una minor superficie complessiva di cave abbandonate.
6. Il competente dirigente regionale previo parere vincolante della Commissione di cui al comma successivo, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia, in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione nelle aree A.P.A. e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione predisponendo altresì una graduatoria degli interventi da attuare per le cave ricadenti nell'ambito della singola zona A.P.A. in modo da prevedere prioritariamente la coltivazione delle cave in disponibilità di enti pubblici, poi quelle in disponibilità dei privati, tenuto conto anche del criterio della maggiore disponibilità residua di giacimento presente nella cava abbandonata e della maggiore estensione, accertati a seguito di indagine estrattiva e territoriale.
7. Al fine di verificare l'opportunità di intervenire sulle cave abbandonate ricomprese o meno nelle A.P.A., per eliminare l'impatto percettivo, con criteri univoci di valutazione è istituita apposita Commissione presso l'Assessorato competente, costituita da:
 - a) Assessore al ramo, o suo delegato che la presiede;
 - b) Coordinatori A.G. 12 e 15, o dirigenti loro delegati;
 - c) Dirigenti Settore Provinciale Genio Civile o loro delegati;
 - d) Dirigente Settore Ricerca e valorizzazione, cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali, risorse geotermiche, o suo delegato.

Con successivo decreto Assessorile sarà disciplinato il funzionamento della Commissione medesima.

8. L'avvio della procedura di coltivazione della singola area A.P.A. è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , sulle singole cave abbandonate ivi compresi gli enti pubblici, ed in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica , economica e finanziaria, necessari per l'esercizio dell'attività estrattive, contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione estrattiva ai fini della riqualificazione ambientale.
9. Entro i successivi 30 gg., il competente dirigente regionale, accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica , economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo ai richiedenti e riconosce agli aventi diritto la legittimazione alla coltivazione nell'ambito dell'A.P.A. della cava abbandonata in disponibilità.
10. Le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A. non coltivate o non coltivabili da parte del proprietario o del titolare di un titolo equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 s.m.i., e quindi da affidare in regime concessorio, sono coltivate obbligatoriamente da parte dei consorzi istituiti, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e, una volta avviata ad esaurimento la loro coltivazione, da parte di quelli costituiti nelle aree di riserva nel rispetto delle norme di attuazione del P.R.A.E. .
11. La coltivazione obbligatoria di tali cave abbandonate, da parte dei consorzi, presuppone la disponibilità accertata nella cava di risorse in misura tali da consentire la copertura dei costi. Qualora il competente dirigente regionale accerti l'impossibilità di procedere come innanzi indicato, attiva la procedura per il solo recupero ambientale, utilizzando i fondi di cui al precedente art. 10 comma 12.
12. Entro il termine di 30 gg. dalla individuazione degli aventi titolo alla coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito dell'area A.P.A. , il competente dirigente regionale invita i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio a presentare i progetti di coltivazione delle singole cave abbandonate ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale.
13. I singoli progetti di coltivazione delle cave nelle A.P.A. devono indicare anche le destinazioni finali del sito, con la possibilità di una riqualificazione ambientale ed anche di un riuso del sito.
14. Qualora le destinazioni finali del sito non sono conformi allo strumento urbanistico vigente, il competente dirigente regionale, su istanza dell'esercente l'attività estrattiva, indice conferenza di servizi ex art. 5 DPR n. 447/1998 e s.m.i. o ex art. 12 della L.R. n. 16/2004 al fine dell'approvazione eventuale del progetto in variante agli strumenti urbanistici locali ed ai piani territoriali paesistici.
15. La mancata approvazione della variante urbanistica implica, l'obbligo della mera ricomposizione ambientale se la destinazione urbanistica dell'area non consente alcuna delle altre destinazioni previste dal P.R.A.E.

Articolo 31

La coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A. e nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva

1. Per riqualificazione ambientale si intende l'insieme degli interventi da eseguirsi nel sito estrattivo, sulle aree pertinenziali, ed eventualmente, quelli estesi alle aree ubicate nelle immediate vicinanze della cava, finalizzati a ripristinare la destinazione originaria o a consentire nuove destinazioni d'uso, compatibili con le previsioni del P.R.A.E.
2. Le cave abbandonate in disponibilità di enti pubblici e di privati, non comprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, di riserva e nelle aree A.P.A. , sono coltivabili ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale, con la possibilità di commercializzare il materiale prelevato, nel rispetto dei criteri prioritari di soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per provincia e dei seguenti parametri:
 - a) l'autorizzazione e/o la concessione estrattiva deve avere una durata non superiore ai 3 anni, con divieto di proroga, entro i quali deve essere ultimata l'attività di ricomposizione ambientale e devono essere eseguiti tutti gli adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori;
 - b) la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate, nel caso in cui non è eseguita dagli enti pubblici nei termini prefissati, è affidata in regime concessorio, prioritariamente, ai consorzi obbligatori costituiti nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e, successivamente, a seguito della loro costituzione , ai consorzi obbligatori costituiti nelle aree di riserva;
 - c) il progetto di ricomposizione ambientale deve essere redatto in modo tale da garantire la copertura dei costi con la commercializzazione del materiale estratto e può impegnare superfici non superiori al 20% rispetto a quella dell'area di cava, anche se soggette ai vincoli derogabili di cui all'art. 7 delle presenti norme di attuazione e sempre che risulti acquisito il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., la giunta regionale approva, per ogni provincia, previo parere vincolante della Commissione regionale di cui al precedente art. 30 comma 7, previa indagine estrattiva territoriale svolta dal settore regionale competente, la graduatoria delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, di riserva e nelle A.P.A., su cui intervenire, distinguendo quelle in disponibilità di enti pubblici da quelle in disponibilità dei privati, e raggruppandole per aree perimetrate e per aree non ricomprese in quelle perimetrate.
4. La graduatoria degli interventi di coltivazione delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva, deve essere formulata in modo da prevedere la coltivazione in funzione della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nell'ordine, nelle Z.A.C., nelle aree di crisi ed infine, nelle aree non perimetrate. Nell'ambito di ciascuna di queste aree, prioritariamente, la coltivazione deve avvenire per le cave in disponibilità di enti pubblici, poi quelle in disponibilità dei privati, tenuto conto del criterio della maggiore disponibilità residua di giacimento presente nella cava abbandonata e della maggiore estensione, accertate a seguito dell'indagine estrattiva e territoriale.
5. L'avvio della coltivazione delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, e nelle aree di riserva, è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale della graduatoria degli interventi e alla sua pubblicazione nel

B.U.R.C. ed è reso noto dal competente dirigente regionale, che invita preliminarmente gli enti pubblici interessati a manifestare, entro i successivi 30 gg. , la volontà di provvedere alla ricomposizione ambientale e a presentare, nei successivi 90 gg. , il relativo progetto.

6. Nel caso di cave in disponibilità di enti pubblici, il rilascio dell'autorizzazione alla ricomposizione ambientale presuppone il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva in capo al soggetto che attuerà la ricomposizione ambientale.
7. In caso d'inerzia degli enti pubblici, la ricomposizione ambientale della cava abbandonata è affidata, in regime di concessione, ai consorzi obbligatori costituiti nei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni o di riserva, o al singolo esercente che coltiva l'intero comparto che, nel rispetto delle procedure dettate per tali aree, sono tenuti a presentare progetti di ricomposizione ambientale.
8. La ricomposizione ambientale delle cave in disponibilità di privati è avviata con le stesse modalità previste per le cave degli enti pubblici, una volta ultimata la ricomposizione ambientale di queste ultime.
9. In caso di riqualificazione ambientale o territoriale di cui al capitolo 2, paragrafo 3.4 delle linee guida, i singoli progetti di coltivazione delle cave abbandonate, devono indicare anche le destinazioni finali del sito.
10. Qualora le destinazioni finali del sito non sono conformi allo strumento urbanistico vigente, il competente dirigente regionale, su istanza dell'esercente l'attività estrattiva, indice conferenza di servizi, ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., o ex art. 12 della L.R. n. 16/2004, al fine dell'approvazione eventuale del progetto in variante agli strumenti urbanistici locali o in deroga a vincoli derivanti da altri strumenti di pianificazione.
11. La mancata approvazione della variante urbanistica implica l'obbligo della mera ricomposizione ambientale se la destinazione urbanistica dell'area non consente alcuna delle altre destinazioni previste dal P.R.A.E.
12. La disciplina dettata per le cave abbandonate non ricomprese nelle aree A.P.A. , nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva non trova applicazione per le cave già autorizzate al solo recupero ambientale, per le cave già recuperate e per le cave chiuse con ripristino.

CAPO II
AREE DA PRESERVARE - CAVE DI PRESTITO

Articolo 32
Cave storiche, tufi zeolitici e argille per uso terapeutico

1. Le Cave storiche, tufi zeolitici e argille per uso terapeutico, di pietre ornamentali individuate nella Regione Campania sono le seguenti:

QUADRO SINOTTICO CAVE STORICHE

Provincia	Comparto	Codice Cava	Identificazione del materiale
AVELLINO	Fontanarosa	64033/01	Pietra di Fontanarosa
		64033/02	Pietra di Fontanarosa
		64033/03	Pietra di Fontanarosa
	Gesualdo	64036/02	Breccia Irpina
BENEVENTO	Vitulano	62077/01	Marmi di Vitulano
		62077/04	Marmi di Vitulano
		62077/05	Calcari listati Brecce Rosse e Rosso cupo
		62077/14	Calcari listati Brecce Rosse e Rosso cupo
		62077/10	Breccia Rossa e Rosso cupo
	Cautano	62021/01	Marmi: grigio rosato, giallo Vitulano, grigio perla. Brecce ornamentali
		62021/04	Rosso di Vitulano Brecce ornamentali
		62021/03	Calcilutiti grigie
	Pietraroia-Cusano Mutri	62051/07	Marmo di Pietraroia
		62026/03	Marmo di Pietraroia
	Castelvenere	62019/01	Ciottoli fluviali
	San Lupo	62063/02	Calcari
		62063/03	Calcari
		62063/05	Calcari
CASERTA	Bellona	61007/06	Pietra Bronzina
		61007/05	Pietra Bronzina
		61007/07	Pietra Bronzina
	Capua	61015/03	Travertino campano
		61015/02	Travertino campano
	Liberi	61045/03	Calcilutiti "pesco fiorito" "rosa fiorito"- Calcari grigi
		61045/04	Calcilutiti "rosa fiorito"
	Gallo Matese	61038/01	Verdello
		61038/08	Verdello
		61038/04	Verdello
		61038/05	Verdello
61038/06		Verdello	
61038/07		Verdello	

		61038/10	Verdello
		61038/11	Verdello
		61038/14	Verdello
	Mondragone	Varie cave	Marmi di Mondragone
NAPOLI	Quarto	3 cave	Tufo giallo napoletano
	Napoli	3 cave	Tufo giallo napoletano
	Terzigno	4 cave	Lave
	Torre del Greco	2	Lave
	Località varie	19	Lave
	Pianura-Soccavo	Varie cave	Piperno
	Ischia	1	Argilla ad uso terapeutico
SALERNO	Roccadaspide	65106/01	Calcari
		65106/02	Calcari
		65106/03	Calcari
		65106/04	Calcari
	Eboli	65050/12	Lastre calcarenitiche
	Padula	65087/03	Calcari

L'elenco che precede è meramente indicativo dei materiali ornamentali e dei siti di estrazione. Per i materiali e per i siti non ricompresi in detto elenco, in sede di istruttoria del progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione, si procederà alle valutazioni dei requisiti geo-mineralogici e petrografici.

2. I siti interessati dalle cave storiche hanno le seguenti possibili destinazioni che ne consentono una salvaguardia e tutela:
 - *Centri di ricerca scientifica.*
 - *Centri di cultura estrattiva e mineraria.*
 - *Percorsi etnologici e naturalistici.*
 - *Archivio storico delle attività estrattive in Campania.*
 - *Musei di cultura estrattiva e mineraria*
3. Con le norme specifiche tecniche di cui al capitolo 1.3 delle linee guida, da approvarsi con delibera di giunta regionale, è dettata la normativa di dettaglio per il riconoscimento di cava storica, di pietra ornamentale, di tufi zeolitici e argille terapeutiche, per l'estrazione, la salvaguardia e l'utilizzazione dei predetti materiali, a seguito di un'indagine circostanziata sul territorio campano, svolta d'intesa con gli enti locali interessati, finalizzata all'individuazione e alla classificazione di tutte le altre pietre da salvaguardare.
4. L'avvio di nuove attività estrattive per la coltivazione delle cave storiche è subordinata all'approvazione delle norme specifiche tecniche attuative di cui al capitolo 1.3 delle linee guida ed al riconoscimento espresso della cava storica da coltivare.
5. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. il competente dirigente regionale, d'intesa con gli enti locali e le Autorità preposte alla tutela dei singoli vincoli, avvia le procedure per apportare ai piani territoriali paesistici le modifiche che dovessero ritenersi necessarie al fine di consentire l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree ove vincoli sopravvenuti la escludono.

6. È consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento delle cave storiche e delle pietre ornamentali già autorizzate, in deroga alla normativa del presente P.R.A.E. .La coltivazione delle stesse è consentita anche in aree vincolate, previo nulla - osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli medesimi, purché la superficie complessiva oggetto di autorizzazione non sia superiore ad 1,00 Ha e la produzione annua non superi mille metri cubi di prodotto lavorato.

Articolo 33

Destinazioni, riusi ammissibili per le aree compromesse da attività estrattiva abusiva

1. Per le cave abusive è previsto l'obbligo per il trasgressore di ricomposizione ambientale del sito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28 comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
2. Le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava abusiva sono ricondotte alle seguenti due categorie:
 - a) Riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
 - b) Riuso agroforestale (colture e annessi).
3. L'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 28 comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. implica il venir meno dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva e la decadenza delle autorizzazioni e concessioni estrattive già rilasciate.
4. Il progetto di ricomposizione ambientale della cava abusiva deve prevedere il prelievo di materiale nella misura strettamente necessaria alla ricomposizione, utilizzando preferibilmente materiale residuo dalle attività estrattive, terre e rocce da scavi in genere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nella L. n. 443/2001 e s.m.i..
5. La ricomposizione ambientale sarà attuata dal trasgressore ed in ogni caso utilizzando i contributi di cui al precedente art. 10.

Articolo 34

Cave di prestito per opere pubbliche

1. Per le esigenze di reperibilità di materiale connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche, sia statali che regionali, provinciale o locale, qualora l'ente appaltante dimostri che risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato o negli ambiti perimetrati dal P.R.A.E. idoneo materiale, ovvero, allorquando possano verificarsi esigenze straordinarie di reperibilità di materiale, cui non è possibile far fronte con gli ordinari strumenti previsti dal P.R.A.E., possono essere attivate nuove cave, definite cave di prestito, in ambiti estrattivi non perimetrati dal P.R.A.E. fino all'integrazione dei quantitativi necessari.
2. La coltivazione di una cava di prestito, è subordinata al verificarsi non solo dell'esigenza straordinaria di reperibilità del materiale di cava, ma anche all'impossibilità dimostrata di utilizzare il materiale di risulta proveniente da altre opere realizzate dallo stesso ente appaltante e di reperimento di materiale idoneo nelle cave esistenti nel raggio di 30 km dall'opera a farsi, o dal lotto dei lavori interessati, ovvero l'impossibilità accertata o l'eccessiva onerosità di reperimento del materiale nelle aree perimetrata dal P.R.A.E.
3. Le cave di prestito sono coltivabili esclusivamente in regime concessorio, da parte dell'appaltatore o esecutore dell'opera pubblica, e limitatamente alla tipologia e quantità di materiale strettamente necessario per la realizzazione dell'opera. La concessione non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera pubblica.
4. L'individuazione e la localizzazione della cava di prestito presuppongono un'indagine di natura geologico-tecnica da autorizzarsi con il rilascio di uno specifico permesso di ricerca.
5. L'esercizio di cava di prestito è vietato nelle aree escluse dalla pianificazione del P.R.A.E. ,ed autorizzato prioritariamente, in cave abbandonate, non ricomprese nelle aree A.P.A., ubicate in prossimità dell'opera pubblica da realizzare ed entro un raggio di 30 chilometri
6. Nel caso in cui la cava di prestito interessi cave abbandonate non perimetrata la relativa concessione estrattiva è rilasciata anche in deroga al regime vincolistico, di cui all'art. 7 delle presenti norme, sempre che il vincolo sia derogabile e risulti acquisito il nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
7. Il materiale estratto nelle cave di prestito deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione.
8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
9. Il rilascio della concessione estrattiva presuppone che la cava di prestito sia stata individuata nel progetto preliminare di opera pubblica e che sia stata acquisita da parte dell'ente appaltante e dell'appaltatore la disponibilità dell'area di cava, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli artt. 15, 26, 29, 71,130 e 173 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. .
10. Il titolare della concessione estrattiva è tenuto al versamento del contributo conseguente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 18 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , nei modi indicati nell'allegato B alla deliberazione di G.R. n. 778/98, nonché al contributo

ambientale di cui all'art.10 comma 12 delle presenti norme.

11. L'inizio dei lavori di escavazione è subordinato al versamento di idonea garanzia fidejussoria come indicato all'articolo 6 della L.R. n. 54/85 e s.m. i. .
12. L'attività estrattiva nella cava di prestito è regolata dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i., ed è soggetta alla vigilanza amministrativa ed alla polizia mineraria da parte del personale del competente settore regionale.
13. La dichiarazione di cessazione dell'attività estrattiva avviene ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 54/85 e s.m.i..
14. L'attività estrattiva nelle cave di prestito per quanto non previsto nel presente articolo è regolata dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i..

CAPO III INERTI - SCAVI

Articolo 35 Inerti - Scavi - Borsino telematico degli inerti

1. Al fine di meglio perseguire l'obiettivo del reimpiego degli inerti e degli altri materiali derivanti da scavi si prevede che la giunta regionale, entro 6 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E., con l'approvazione delle specifiche norme tecniche attuative, di cui al capitolo 1.3 delle linee guida, d'intesa con gli altri enti aventi competenza specifica nella materia, detta la disciplina di dettaglio conformemente a quanto stabilito dal D.M. 8/05/2003, n. 203 e s.m.i., e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Definire un insieme di comportamenti a cui far sottostare i privati e gli enti pubblici all'atto della richiesta di autorizzazione e in sede di successiva realizzazione di opere edili e quant'altro, allo scopo di favorire il riutilizzo di inerti riciclati, con il contestuale conferimento dei rifiuti inerti agli impianti di selezione e valorizzazione realizzati;
 - b) Predisporre gli atti ed articoli da inserire nel Capitolato delle Opere Pubbliche e nel Prezzario Regionale allo scopo di immettere sul mercato il materiale così recuperato;
 - c) Prevedere l'obbligo di utilizzare, nelle opere pubbliche, almeno il 30% del materiale proveniente da impianti di recupero e lavorazione degli inerti;
 - d) Predisporre un sistema di regole e di rilevamento dati sui materiali provenienti dagli scavi e sugli inerti medesimi, compresi gli sfridi di lavorazione di rocce;
 - e) Effettuare campagne di sensibilizzazione per l'uso di materiali inerti recuperati;
 - f) Ottimizzare le attività di recupero e incentivare l'impiego di materiali inerti riciclati nelle applicazioni ingegneristiche, anche miscelati con materiali vergini di cava o altri residui di attività di lavorazione, purché compatibili con le caratteristiche tecniche richieste dal loro impiego.
 - g) Istituzione di un borsino telematico degli inerti finalizzato alla gestione dei flussi di inerti che comprende acquisizione dei dati, adattamento e taratura del modello informativo V.A.M.P. (**V**alorizzazione **M**ateriali e **P**rodotti di demolizione), nel rispetto dei principi enunciati al capitolo 3.7.4. delle linee guida.
 - h) Previsione di modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni, alla commercializzazione del materiale derivante dagli scavi, in genere da parte dei comuni e/o del dirigente regionale e della convenzione con i comuni interessati.
 - i) Regolare ogni fase di produzione, trasporto, riutilizzazione nella filiera individuata e volumi previsti e prodotti, prevedendo per ogni fase di intervento specifiche attività di controllo e monitoraggio dei volumi di materia interessata all'attività.
 - j) Regolare le successive comunicazioni che devono essere resi dai comuni a mezzo di apposita scheda che gli enti pubblici interessati sono tenuti a trasmettere al settore regionale ricerca e valorizzazione, cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali, risorse geotermiche ai fini statistici per le finalità di cui al presente capo e di cui al precedente art. 6.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI TECNICHE VIGILANZA

CAPO I NORME COMUNI

Articolo 36 Norme di carattere generale

1. L'attuazione delle prescrizioni tecniche di cui al presente titolo e di quelle riportate nelle linee guida sono funzionali al corretto esercizio dell'attività estrattiva.
2. Il competente dirigente regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 38-bis della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., ad integrazione eventuale delle presenti prescrizioni, è tenuto ad emanare ogni direttiva necessaria a garantire la piena attuazione del P.R.A.E. e ad assicurare l'omogeneità di comportamento dei dirigenti dei settori delegati.

Articolo 37

Il direttore di cava

1. Allo scopo di garantire, nell'esercizio dell'attività estrattiva, la massima sicurezza per gli addetti, la razionale utilizzazione delle risorse e la corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero, la direzione dei lavori di cava deve essere affidata a tecnici in possesso delle specifiche competenze richieste dall'art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie a cielo aperto o sotterranee, tenendo altresì conto di quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 e s.m.i. .
2. Ai sensi della citata normativa, in tutte le attività estrattive, le funzioni di direttore di cava dovranno essere svolte da un iscritto nella Sezione A degli albi professionali dei geologi o degli ingegneri (settore civile ed ambientale) o dei dottori agronomi e forestali.
3. Il direttore di cava, esercita tra l'altro le seguenti funzioni:
 - a) è il responsabile della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
 - b) controlla l'esecuzione del progetto di coltivazione e verifica il completamento della fase annuale dei lavori così come suddivisi in lotti;
 - c) è il responsabile del monitoraggio dell'attività estrattiva, effettuato attraverso strumentazioni fisse e/o removibili;
 - d) controfirma, unitamente all' esercente e al tecnico eventualmente incaricato, la relazione tecnica annuale che indica la quantità di materiale cavato rilevante ai fini della convenzione con il comune di cui all'art. 18 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., e definisce il volume del giacimento autorizzato e ancora da coltivare;
 - e) verifica la rispondenza dell'intero ciclo produttivo alle norme in materia di industria insalubre.
4. Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, tenendo altresì conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i., le funzioni di direttore di cava possono essere svolte, per i luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, da un iscritto alla sezione B degli albi professionali dei geologi o degli ingegneri (settore civile ed ambientale). Nelle attività di cui al presente comma, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, il direttore di cava può anche essere in possesso di diploma di perito minerario industriale o equipollente, purché in possesso di formazione specifica nel settore, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di formazione . Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 100 comma5 del D.Lgs. n. 624/96 e s.m.i. .
5. Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva, spetta al direttore responsabile di cava, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 128/1959, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 624/1996, rispettare e far rispettare le norme di P.R.A.E..

Articolo 38
Identificazione cava

1. Al fine dell'identificazione della cava in corrispondenza di ogni accesso all'attività estrattiva deve essere posto in modo ben visibile, anche da lontano, un cartello contenente i dati seguenti:
 - a) denominazione della cava, estremi autorizzazione o concessione, loro scadenza;
 - b) estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. ove insiste la cava;
 - c) proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
 - d) ditta esercente;
 - e) tipo di materiale estratto;
 - f) direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
 - g) rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché i luoghi in cui vengono stazionate le macchine e le attrezzature;
 - h) rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
 - i) organo di vigilanza;

Articolo 39
Perimetrazione e recinzione dell'area

1. Prima di dare inizio all'attività estrattiva, il destinatario dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva deve porre in essere, a sue spese, gli adempimenti indicati nel titolo legittimante l'attività estrattiva ed in allegato ai progetti approvati e, di seguito elencati:
 - a) perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili.
 - b) perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - c) segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva posta lungo la recinzione ad intervalli non superiore a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedenti e successivi.
2. L' esercente l'attività estrattiva autorizzato deve mantenere in perfetta efficienza tutte le opere, di cui al comma 1, durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione.

Articolo 40

Rete di punti quotati

1. Ai fini di consentire il controllo dell'attività estrattiva, la cava deve essere dotata di una rete di capisaldi e punti quotati e fissati in modo inamovibile e riferiti a punti fissi posti all'interno e lungo il perimetro dell'area coltivabile autorizzata o concessa.
2. L'area di coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona, sui progetti di coltivazione e recupero ambientale e sul terreno in modo che da ognuno di essi si possa vedere il precedente e il successivo.
3. La posizione e la numerazione dei punti quotati sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.
4. Non appena è raggiunta la quota minima di escavazione, prevista dal progetto, l'esercente dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino al termine delle opere di recupero.
5. Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento devono essere riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione, planimetrie e sezioni da fornirsi a corredo dei rapporti annuali discendenti dagli obblighi di convenzione.
6. L'autorità competente alla vigilanza verifica, prima dell'inizio dei lavori, in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava, i vertici dell'area autorizzata o concessa, redigendo apposito "verbale di delimitazione".
7. La delimitazione così definita deve essere oggetto, fino all'ultimazione dei lavori, di verifiche almeno annuali da parte dell'organo di vigilanza con spese a carico dell'esercente.

Articolo 41

Distanze di rispetto

1. Le distanze di rispetto tra i nuovi scavi a cielo aperto, sono stabilite in metri 500 dal perimetro del centro abitato come definito dall'art. 3 comma 1.8 del D.Lgs. n. 285/2002 e s.m.i., ovvero entro la stessa distanza dai nuclei abitati.
2. Le distanze minime dagli scavi di opere e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono stabilite in metri 50,00.
3. Distanze di rispetto minori di quelle indicate dai comma precedenti, possono essere motivatamente consentite attraverso una specifica autorizzazione da rilasciarsi da parte del dirigente del competente settore regionale, esclusivamente per le cave autorizzate alla data di entrata in vigore del presente P.R.A.E. .
4. Le distanze vanno misurate in orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.
5. Devono essere, inoltre, rispettate le distanze stabilite dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS. per i beni di interesse storico o architettonico o archeologico vincolati.

Articolo 42

Fossi di guardia

1. L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni, deve essere evitato attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.
2. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione e sistemazione ambientale.
3. Quando la morfologia dei luoghi non consente l'esecuzione degli interventi di cui ai commi che precedono, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradino più elevato del fronte di cava.
4. Le dimensioni dei fossi di guardia devono essere proporzionati al flusso derivante dal regime idrico delle acque, definito per la superficie esterna al perimetro di cava e commisurate ai valori più elevati delle precipitazioni meteoriche degli ultimi 50 anni.
5. La rete di fossi di guardia deve essere mantenuta in perfetta efficienza per tutto il periodo dell'attività estrattiva e fino al recupero completo della zona oggetto di estrazione.

Articolo 43
Demolizione e successiva ricostruzione manufatti

1. Eventuali richieste di estrazioni che prevedano la demolizione di edifici isolati esistenti costituiscono parte integrante dell'istanza di autorizzazione e/o di concessione estrattiva e del corrispondente provvedimento secondo le procedure previste dalla vigente disposizione legislativa.
2. L'approvazione del progetto di coltivazione e recupero legittima anche l'autorizzazione alla ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti sull'area.
3. La ricostruzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle volumetrie e delle caratteristiche dimensionali e tipologiche del manufatto preesistente, ed in aree contigue alla zona di cava.

Articolo 44
Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti

1. Gli accessi carrai alle zone di attività estrattiva, agli impianti di lavorazione e a tutte le pertinenze realizzate nel perimetro della cava, devono avere dimensioni adeguate e devono essere corredati dalla necessaria segnaletica stradale.
2. L'esercente l'attività estrattiva deve provvedere, su disposizione dell'organo di vigilanza, all'esecuzione, a sua cura e spese, di un manto bituminoso sulla strada di accesso alla cava dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 metri calcolato dallo svincolo. Tale lunghezza può essere ridotta se sono previste altre misure di abbattimento dei fanghi e delle polveri prodotte dal trasporto di materiali e/o quando per situazioni logistiche e/o ampiezza della cava ciò sia disposto dall'organo di controllo. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente. In ogni caso devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.
3. Il comune concorda con gli esercenti, ove sussistono le condizioni, percorsi ed orari degli automezzi dediti al trasporto di materiale al fine di limitare il disturbo dei centri o dei nuclei abitati.
4. Per le aree suscettibili di nuove estrazioni o di riserva deve essere previsto, progettato e realizzato, a cura e spese degli esercenti l'attività estrattiva, un piano di viabilità principale che escluda, in via prioritaria, l'attraversamento di centri urbani.

Articolo 45

Tutela delle acque sotterranee e superficiali

1. Salvo ogni ulteriore diversa disposizione degli organi di vigilanza e del competente dirigente regionale, al fine della tutela delle acque sotterranee e superficiali, sono dettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle cave di piano, quando non altrimenti specificato, gli scavi devono essere mantenuti ad una quota superiore di almeno 1,00 metro al livello massimo della falda e tale da garantire la esclusione di qualsiasi interferenza dei lavori estrattivi con essa;
 - b) se la quota di cui al punto a) è erroneamente raggiunta, la ditta deve darne comunicazione entro 48 ore al competente settore regionale e sospendere l'escavazione, presentare una variante al progetto approvato, che prevede il ripristino del franco di garanzia di cui al precedente punto a) mediante tamponamento della falda stessa, utilizzando lo stesso materiale estratto fino al ripristino delle quote prestabilite;
 - c) il dirigente del competente settore regionale si riserva il diritto di far installare a cura della ditta autorizzata, con spese a suo carico, un adeguato numero di piezometri per il controllo delle quote di sicurezza di cui al punto a);
 - d) nelle aree di cava di sabbia e ghiaie si devono installare almeno tre piezometrici per il controllo accurato delle caratteristiche idrochimiche e batteriologiche delle acque sotterranee durante la coltivazione, a monte e a valle dell'area di scavo, nel senso della direzione di flusso per ricostruire, ove verificata, la mappa dell'inquinamento e valutare le azioni da attivare;
 - e) i piezometri devono essere rivestiti e attrezzati per consentire le misure di livello e per il prelievo di campionamenti periodici delle acque;
 - f) per le cave interessanti la falda freatica durante la coltivazione, dovranno essere effettuati campionamenti ed analisi stagionali delle acque;
 - g) prima e durante la coltivazione devono essere eseguite campionature ed analisi periodiche con cadenza semestrale delle acque di cava, rinvenibili nei bacini formati a seguito delle escavazioni e di quelle di falda, che possono essere prelevate nei pozzi piezometrici.

2. La istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, qualora prevede che gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto utilizzino acque per le operazioni di lavaggio, deve essere accompagnata da uno specifico progetto di prelievo idrico che indica anche i criteri e le metodologie usate per il riciclaggio delle acque impiegate.

Articolo 46
Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico

1. Quando nel corso dei lavori di scavo, si rinvengono reperti di interesse archeologico, storico o artistico, l'esercente di cava e/o direttore di cava, nel sospendere i lavori nell'area oggetto del ritrovamento, deve dare immediata comunicazione alla Soprintendenza archeologica e al competente dirigente regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali. In caso di mancata comunicazione, il competente dirigente regionale sospende ogni attività di coltivazione.

Articolo 47
Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle cave

1. Ai fini dell'attuazione del P.R.A.E. si prescrive, ove ricorrono le specifiche condizioni, l'adozione delle prescrizioni dettate, per la riqualificazione ambientale, dal Ministero dell'Ambiente Servizio di Valutazione di impatto Ambientale, con Circolare n. 1307/VIA/B7 del 22/02/1993.
2. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti, con intervalli temporali riferiti a ciascun lotto non superiori ai 12 mesi. L'avvio della coltivazione del terzo lotto, nella sequenza è subordinato al completo recupero del primo lotto e ad una espressa autorizzazione dell'autorità preposta al controllo.
3. Per le cave di versante, una volta realizzato un adeguato piazzale per assicurare la sicurezza delle maestranze, la viabilità interna e la movimentazione dei mezzi meccanici, la coltivazione deve svilupparsi dal perimetro dell'area autorizzata o concessa, dall'alto verso il basso, con le tecniche e le metodologie di utilizzazione più consone al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto approvato.
4. La coltivazione non può prescindere da un'articolazione dell'attività estrattiva per fasi successive con contestuale ricomposizione ambientale dei lotti esauriti.
5. Alla data di scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o di concessione estrattiva gli interventi di ricomposizione ambientale devono risultare ultimati. L'esercente dell'attività estrattiva, è obbligato alla manutenzione dell'area al fine dell'attecchimento delle essenze impiantate per un periodo di tre anni dall'ultimazione della ricomposizione o recupero ambientale.

Articolo 48

Tipologie di coltivazione

1. I metodi di coltivazione previsti dal presente piano, salvo diversa indicazione espressa, sono riconducibili a:

A) Cave coltivate per splateamento

Il giacimento deve essere suddiviso in uno o più settori orizzontali asportati in sequenza dall'alto verso il basso; l'altezza di ogni settore non può eccedere la dimensione che, in quella zona, è prevista dal progetto di ricomposizione ambientale, mentre le altre due dimensioni dipendono dalla morfologia del giacimento e dalle modalità di escavazione. Gli spazi operativi a disposizione delle macchine e degli addetti debbono essere tali da garantire condizioni di sicurezza.

B) Cave coltivate a gradoni multipli

L'altezza totale del giacimento deve essere suddivisa in un certo numero di gradoni aventi alzata e pedata variabile.

L'alzata e la pedata di ciascun gradone vanno dimensionate in relazione alle caratteristiche geomeccaniche del materiale, alle verifiche di stabilità svolte, alle caratteristiche delle macchine impiegate, e all'attecchimento della vegetazione autoctona ai fini della ricomposizione ambientale.

C) Cave coltivate a gradone unico

Trattasi di un caso limite della tipologia di cui al punto B), in cui lo spessore del giacimento è modesto in maniera da poter essere interessato da un unico livello di produzione.

D) Cave coltivate in sotterraneo

La coltivazione avviene in sotterraneo con le metodologie proprie dell'attività mineraria.

2. Configurazione degli scavi.

Indipendentemente dal metodo di coltivazione adottato, la configurazione generale dello scavo può essere:

a) fossa

b) a fronte aperto (o anfiteatro).

Nel primo caso l'avanzamento del cantiere porta ad una configurazione chiusa, difficilmente visibile dall'esterno; nel secondo caso il fronte di cava (o parte di esso) è aperto verso l'esterno e percettibile da un definito bacino visuale.

Le scelte progettuali compatibilmente con i metodi di coltivazione possibili, dovranno orientare opportunamente i fronti di escavazione, creare o mantenere delle quinte di mascheramento degli scavi onde ridurre il bacino visuale dell'attività estrattiva o limitarlo ad ambiti visuali poco importanti.

3. Scavi in falda

Le operazioni di escavazione, possono interessare porzioni di giacimento ubicati al di sotto del livello massimo raggiungibile dalla falda acquifera; in questo caso i lavori procedono in presenza di uno specchio d'acqua artificiale, nel rispetto del limite del precedente art.45.

Per gli interventi in falda possono essere utilizzate solo macchine con braccio escavatore.

4. Fronti di abbandono o finali.

Indipendentemente dal metodo utilizzato durante la coltivazione del giacimento, i fronti di abbandono o finali di cava, possono essere lasciati nelle due situazioni possibili:

a) profilo continuo;

b) gradoni;

Il primo caso si presta in maniera più significativa alla mimetizzazione dell'intervento antropico sul paesaggio locale.

Le scelte sono legate alle indicazioni del progetto di recupero di tutta l'area.

Per evitare l'insacco di fenomeni di erosione e di dissesto deve essere accuratamente garantito il drenaggio delle acque superficiali dilavanti come indicato al precedente art. 45.

Articolo 49

Accantonamento di materia prima, di terreno sterile, di terreno agrario

1. Gli strati più superficiali del terreno agrario, agrario o non, di norma ricchi in sostanza organica più o meno decomposta ed humus, definibili nel complesso “terreno vegetale” e lo sterile di coltivazione, una volta scavati, devono essere accantonati separatamente e conservati per il loro successivo reimpiego.
2. Un’attenzione particolare va posta alle modalità di scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale.
3. I movimenti di terra devono essere programmati ed eseguiti in modo da evitare che gli elementi della fertilità in esso contenuti, vadano dispersi ad opera di piogge dilavanti o altri agenti atmosferici. Lo stoccaggio, deve avvenire in luoghi idonei e, preferibilmente per tempi non eccessivamente lunghi, al fine di evitare il deterioramento e il depauperamento della medesima frazione fertile.
4. Allo scopo di consentire un adeguato ripristino pedologico, deve essere asportato e conservato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a metri 0,50.
5. Deve essere asportato e conservato anche il terreno vegetale presente sulle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione di scarto o di provenienza esterna, nonché dalle superfici destinate a rampe e corsie.
6. Il terreno vegetale, gli sterili di coltivazione, ed il terreno sterile devono di norma essere accumulati e conservati entro il perimetro della zona di attività estrattiva, su specifiche aree destinate a questo utilizzo e indicate nel progetto di coltivazione.
7. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale devono essere eseguiti con modalità tali da limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali.
8. Per garantire la conservazione del contenuto di sostanze organiche occorre depositare sui cumuli di terreno semine protettive di erba medica e simili.
9. Nella fase finale di recupero il terreno vegetale deve essere nuovamente disteso sulle zone denudate, mentre gli sterili di coltivazione devono essere utilizzati per riassetto morfologico.
10. Il terreno vegetale riportato deve essere arricchito con elementi minerali e sostanza organica di pronta assimilazione mediante una concimazione misto-organica.

Articolo 50

Riduzione impatto acustico, atmosferico e percettivo

1. Gli impatti puntuali derivanti dalla fase di escavazione, ad eccezione di quelli derivanti dall'abbattimento mediante esplosivo, possono essere considerati, ai fini della loro mitigazione, alla stregua di quelli derivanti dalla fase di lavorazione dei materiali estratti.
2. Allo scopo di ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo dell'area destinata all'attività estrattiva ed evitare la ricaduta delle polveri, prima dell'inizio dello sfruttamento del giacimento, il titolare dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è obbligato a realizzare:
 - a) barriere di terra con copertura vegetale ottenute usando il materiale inerte non idoneo e il terreno vegetale precedentemente accantonato;
 - b) schermatura dell'area di cava mediante specie arboree sempre verdi adeguate a fungere da schermo filtrante delle polveri e da schermo contro vento.
3. L'inumidimento delle strade interne e dei piazzali deve essere regolato in maniera tale da non determinare il trasporto del fango da parte dei mezzi lungo le strade pubbliche esterne alla cava.
4. Per le vibrazioni prodotte dalle detonazioni di una carica, si assume come disturbo connesso alle vibrazioni quello generato dall'esplosione fino a 300 metri dalla zona di sparo.
5. Allo scopo di evitare aree di intrusione visiva o coni di visuale prodotte da nuove cave o da ampliamenti di cave per effetto anche del recupero, è fatto obbligo all' esercente, di presentare nel progetto, oltre alla documentazione di rito, uno studio e un'indagine dettagliati volti a prevenire qualunque impatto percettivo
6. Sono a tutela dall'impatto visivo o percettivo e, pertanto, oggetto di valutazione la presenza di:
 - a) ville parchi e giardini;
 - b) centri abitati;
 - c) viabilità primaria e tracciati ferroviari;
 - d) siti dedicati al culto quali abbazie, conventi, ecc.
7. Allo scopo di minimizzare tutti gli impatti, il dirigente, nell'emanare l'autorizzazione o concessione estrattiva, deve dare prescrizioni per minimizzare gli impatti tenendo conto:
 - a) della tipologia dei materiali estratti;
 - b) delle caratteristiche intrinseche di impianti, macchinari ed attrezzature;
 - c) della capacità produttiva degli impianti;
 - d) dell'organizzazione intera del cantiere estrattivo;
 - e) della vicinanza di abitazioni isolate non di proprietà, da nuclei o centri abitati;
 - f) delle caratteristiche della rete viaria interessata dalla movimentazione dei materiali estratti o lavorati.
8. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione estrattiva il competente dirigente regionale deve adottare le seguenti azioni di riduzione delle emissioni o mitigazione degli impatti:

Per le POLVERI:

 - gli impianti devono essere progettati e verificati nel rispetto del D.P.R. 203/1988 e s.m.i.

Per i RUMORI:

- insonorizzazione totale o parziale mediante l'installazione di vibrovagli con reti in plastica; copertura dei frantoi o di altre parti di impianto.

Per le VIBRAZIONI AIRBLAST:

- progettazione e dimensionamento delle cariche per foro al fine di verificare le condizioni di trasmissione delle onde sismiche e acustiche in conformità alle vigenti norme riduzione delle cariche massime.

Per il TRANSITO MEZZI PESANTI:

- a) riduzione della movimentazione dei materiali estratti;
- b) adeguamento rete viaria e regolamentazione del traffico;
- c) depolverizzazione del manto stradale e dei mezzi di trasporto.

Per le ACQUE DI LAVAMENTO E REFLUE:

- a) canalizzazione raccolta e decantazione;
- b) filtrazione meccanica;
- c) depurazione fisico e/o chimica.

Articolo 51

Geometria delle scarpate nelle fasi di escavazione e di riassetto

- 1 Al fine di un'accorta conduzione dell'attività estrattiva devono essere tenute in considerazione anche gli aspetti strutturali e morfologici dei versanti per consentire di produrre materiale di cava e recuperare le alterazioni prodotte nel rispetto sia delle esigenze antropiche che dei parametri dell'ambiente.
- 2 Per garantire la continuità delle condizioni di sicurezza si deve porre attenzione a che:
 - a) i fronti di scavo mantengano angoli di scarpa sempre inferiori all'inclinazione delle superfici di discontinuità strutturale quale piani di strato degli ammassi rocciosi, faglie e fratture che presentino giaciture a franapoggio;
 - b) non si proceda a scalzamenti delle scarpate superiori dei materiali detritici se non dopo aver accertato i relativi modesti spessori;
 - c) all'assenza di fenomeni gravitativi in atto o potenziali;
 - d) gli strati rocciosi non siano in condizioni di franapoggio e generare situazioni di instabilità.
- 3 Ove si presenta una situazione di instabilità, previa comunicazione al dirigente del settore competente per le determinazioni da assumere, si deve, in linea generale, riportare la scarpata nelle condizioni di sicurezza oppure modificare localmente l'assetto geometrico spostando il taglio verso monte fino a superare le discontinuità che hanno determinato l'alterazione.
- 4 Il direttore di cava deve eseguire una costante verifica delle condizioni di sicurezza con frequenza rapportata ai tempi di avanzamento dei lavori e del fronte di scavo, in conformità di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 624/1996 e s.m.i. .
- 5 La geometria delle scarpate nella fase di riassetto finale dei luoghi, salvo quanto specificatamente disposto dal P.R.A.E. ovvero dal competente dirigente regionale, deve essere conformata secondo gli interventi di ingegneria naturalistica richiamati con il D.P.G.R. 22 Luglio 2002 - Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania - B.U.R.C. speciale del 19 agosto 2002

Articolo 52

Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive

1. I materiali idonei per il riempimento di cavità, ove necessario, per un corretto riassetto morfologico, sono quelli presenti all'interno dell'area estrattiva.
2. Per il riempimento delle cavità di cui al comma 1 sono utilizzabili anche le seguenti tipologie di materiali, conformi alla normativa di settore, e specificamente al D.Lgs. n. 22/97 e suoi decreti attuativi:
 - a) terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie;
 - b) limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi;
 - c) materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri) se non altrimenti recuperabili;
 - d) compost inertizzato opportunamente utilizzato con materiale a sua volta inerte (terreno naturale e non) di idonea granulometria;
 - e) F.O.S. da impianti di trattamento rifiuti organici se rispondenti ai requisiti di legge.
3. Al fine del riutilizzo dei materiali di cui al comma 2 vi è la necessità di predisporre una specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione degli enti preposti. Tale relazione potrà integrare il progetto di coltivazione originario anche in un momento successivo alla sua approvazione.
4. In ogni convenzione devono essere precisate le categorie dei materiali utilizzati per il riempimento delle cavità, nonché le relative quote di riposizionamento.
5. La presenza nel cantiere estrattivo o, comunque, all'interno dell'area di attività estrattiva, di materiali non autorizzati comporta la sospensione immediata dei lavori in tutta l'area di cava e la rimozione dei materiali, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori ulteriori da adottarsi da parte delle competenti autorità.

Articolo 53
Interventi di naturalizzazione e forestazione

1. L'intervento di recupero ambientale deve avvenire a mezzo di ricostruzione dell'elemento vegetale e deve, quindi, trovare riferimento in modelli della vegetazione reale e potenziale della porzione di territorio interessata, nel rispetto delle caratteristiche stazionali ed edafiche del sito, anche attraverso la realizzazione di stadi vegetazionali preparatori.
2. Gli interventi di naturalizzazione e forestazione riguardano il contenimento delle scarpate realizzate nelle fasi di riassetto e la sistemazione finale floro-faunistica della zona di attività estrattiva al termine della sistemazione. Tali interventi, dettagliatamente illustrati nel progetto di recupero ambientale devono essere estesi a tutta la zona interessata dall'attività estrattiva.
3. Gli interventi di cui al comma 1 e 2 contribuiscono ad assicurare:
 - a) la stabilità del versante, evitando fenomeni di erosione;
 - b) un adeguato reinserimento paesaggistico vegetazionale della zona tramite immissione di flora rispondente alle associazioni vegetali autoctone;
 - c) un complessivo incremento di masse vegetazionali e di habitat faunistici a garanzia del massimo sviluppo e durata nel tempo delle masse vegetazionali stesse.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 2 devono essere garantiti dall'esercente l'attività estrattiva per almeno 3 anni al fine di poter controllare l'effettivo contenimento delle scarpate e l'attecchimento degli impianti. La cauzione prestata a garanzia di detti adempimenti rimane vincolata per lo stesso periodo di tempo di anni tre.

CAPO II
CRITERI PER LA COLTIVAZIONE

Articolo 54
Norma generale

1. In sede di valutazione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante, al fine di stabilire le modalità di prosecuzione dell'attività estrattiva nel rispetto del P.R.A.E. le tecniche di coltivazione devono essere poste in relazione al contesto territoriale ed ambientale di ciascun intervento di cava e alle oggettive condizioni morfologiche dei luoghi, in modo da stabilire quale criterio generale di coltivazione quello del ripristino delle forme e delle caratteristiche del territorio il più vicino possibile alla situazione preesistente l'intervento di cava salvaguardando, per le nuove cave in aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, gli obiettivi del P.R.A.E.
2. Il giudizio di compatibilità ambientale non si deve concludere, quindi, necessariamente con la prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva.
3. Per le cave abbandonate, qualora non sia perseguibile un equilibrato compromesso tra attività di cava, contesto territoriale e condizioni morfologiche, ma vi sia comunque l'esigenza di migliorare la qualità ambientale dell'area di cava, l'unico intervento ammissibile è quello del recupero ambientale.

Articolo 55

Tipi di cave

1. In funzione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dell'area, di quelle geologico-tecniche dei giacimenti da coltivare e delle esigenze di produzione sono ammesse le seguenti tipologie di coltivazione:
 - a) Cave "di versante" e "culminali";
 - b) Cave di pianura a "fossa" e/o "aperte";
 - c) Cave in sotterraneo.

2. La coltivazione di materiali ornamentali di pregio, tenuto conto della loro limitata estensione, può comportare, a seconda delle condizioni geologiche del giacimento, la scelta di cave non direttamente riconducibili alle tipologie prima indicate.

Articolo 56
Criteri per cave di “versante” e “culminali”

1. L'attività di cava condotta su versanti collinari o montuosi deve prevedere le condizioni per poter realizzare un efficace raccordo morfologico con le aree circostanti su tutto il perimetro dell'area di cava.
2. Tali interventi sono consentiti su versanti che presentino una rottura di pendio tale da permettere, a fronte dell'attività estrattiva, un efficace raccordo morfologico.
3. La tecnica di coltivazione per le cave “di versante” si sviluppa attraverso la definizione di gradoni le cui caratteristiche geometriche devono essere valutate in funzione delle proprietà geologico-tecniche delle rocce, delle procedure estrattive adottate e delle connesse condizioni di sicurezza. La coltivazione avviene per arretramento dei gradoni procedendo, a seconda delle metodiche utilizzate, dall'alto verso il basso, come previsto dal progetto di coltivazione. La tecnica di coltivazione per le cave di versante, al fine di contenere l'impatto percettivo, deve prevedere quinte di mascheramento.
4. La tecnica di coltivazione per le cave “culminali” si sviluppa attraverso lo splateamento della roccia secondo livelli topografici progressivamente posti a quota più bassa e, al fine di contenere l'impatto percettivo, deve prevedere quinte di mascheramento. La coltivazione va organizzata per lotti funzionali di limitata estensione.
5. Al fine di minimizzare gli impatti ambientali (percettivi, acustici, ecc.) nonché di migliorare le condizioni di sicurezza, l'attività estrattiva in ammassi calcarei potrà prevedersi con utilizzo di pozzo e di galleria finalizzati alla movimentazione ed alla lavorazione dei materiali.

Articolo 57
Criteri per cave di pianura “a fossa”

1. La tecnica di coltivazione per le cave “a fossa” è quella dello splateamento di platee orizzontali o inclinate con rampe di accesso.
2. La tecnica di cui al comma 1 implica che la coltivazione deve essere organizzata per lotti funzionali di limitata estensione (o pannelli) dell'ordine di 5.000 mq; suddividendo, quindi, l'intervento in 3 o più lotti di coltivazione, l'avvio della coltivazione del secondo lotto deve ritenersi, infatti, vincolato all'inizio dell'intervento di ricomposizione ambientale del primo lotto, mentre l'avvio della coltivazione del terzo lotto risulta vincolato alla completa ricomposizione ambientale del primo lotto.
3. Nel caso di attività di cava per minerali argillosi la riduzione dei tempi utili di escavazione consente, ove necessario, di individuare lotti di coltivazione di estensione superiore alla dimensione individuata ovvero di programmare la coltivazione dell'intero giacimento contemporaneamente su diversi lotti per reperire argille di diverse caratteristiche da miscelare nelle opportune quantità per raggiungere il medio impasto atto a garantire la qualità del prodotto finito.
4. Nei casi di cui al comma 3, la contemporanea escavazione su più lotti di coltivazione deve essere mitigata dalla contestualità delle azioni di escavazione e ricomposizione, da commisurare all'interno di ciascun lotto, in ragione del periodo utile per realizzare i lavori previsti.
5. È vietata l'attività estrattiva di cave in falda; le operazioni di scavo devono essere sempre svolte nel rispetto del franco di metri 1,00 dal livello superiore della massima oscillazione della falda acquifera.

Articolo 58
Criteri per cave di pianura “aperte”

1. Per questa tipologia la tecnica di coltivazione delle cave a platee orizzontali o inclinate rappresenta il modello da adottare.
2. Nel caso in cui l'intervento interessa un'altezza limitata, la tecnica del gradone unico appare eseguibile.
3. L'intervento estrattivo deve essere suddiviso in più lotti funzionali di limitata estensione per non “denudare” eccessivamente il territorio.
4. Nelle cave che interessino terreni non pianeggianti o sub-pianeggianti, l'estensione del singolo lotto, che non può prescindere dalle oggettive condizioni del cantiere di lavoro, può essere anche superiore a 5.000 mq, a condizione che ciascun lotto preveda al suo interno diverse fasi di lavorazione con contestualità delle azioni di escavazione e ricomposizione ambientale.

Articolo 59
Criteria per cave in “sotterraneo”

1. La tecnica di coltivazione “in sotterraneo” prevede la coltivazione in cavità dei materiali rocciosi secondo tecniche di abbattimento da definirsi di volta in volta in connessione con le caratteristiche giaciturali e geologico-tecniche dei giacimenti.
2. La tecnica di coltivazione “in sotterraneo” deve ritenersi prioritaria, compatibilmente con le caratteristiche geologiche e geomeccaniche del giacimento, in tutti i casi in cui si debbano contenere gli impatti ambientali (percettivo, acustico, ecc.).
3. In tutti i casi deve essere garantita la salvaguardia delle falde acquifere nonché le condizioni di stabilità allo scavo in sotterraneo, valutandone le possibili successive evoluzioni temporali al termine della coltivazione.

CAPO III
CRITERI PER LA RICOMPOSIZIONE

Articolo 60
Norma generale

6. Il recupero di un sito estrattivo deve prevedere la sua ricomposizione naturale ed ambientale e/o il suo riuso.

7. Il criterio di riferimento scelto dal Piano estrattivo della Regione Campania nella ricomposizione delle aree di cava è quello della “replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale”. Questo criterio prevede un approccio multidisciplinare che attiene a differenti strategie geologico-tecniche, geomorfologiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, ecologiche ed ingegneristiche. La ricomposizione deve quindi tendere a costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto più possibile a quello presente precedentemente all’attività estrattiva nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa.

Articolo 61

Criteri di ricomposizione

1. La coltivazione e ricomposizione di una cava si può scindere in tre fasi:
 - a) fase di coltivazione vera e propria;
 - b) fase di ripristino morfologico;
 - c) fase di recupero delle condizioni di naturalità.
2. La progettazione deve tenere conto della ricomposizione ambientale su cui deve fondarsi l'impianto progettuale.
3. Il piano adotta come criterio generale di ricomposizione ambientale la ricopertura totale dei fronti di coltivazione con adeguato riporto di terreno sterile e terreno vegetale sufficiente per un efficace impianto delle specie arboree ed arbustive tipiche della vegetazione esistente.
4. All'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di II categoria tipo A per rifiuti inerti.
5. Nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs. n. 22/97 e D.M.A. 5.2.1998 e della normativa vigente:
 - a) terre e rocce da scavo;
 - b) materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive;
 - c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava.
6. Al fine di recuperare le preesistenti condizioni di naturalità dei suoli deve essere utilizzato il terreno vegetale preventivamente accantonato con modalità tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie. Laddove tale materiale dovesse risultare insufficiente a garantire un rapido attecchimento della copertura vegetale, al fine di ottenere un substrato fertile, idoneo ad ospitare il previsto manto erbaceo, arbustivo e arboreo, il terreno vegetale può essere ottenuto anche per miscelazione di un idoneo supporto inerte con il compost prodotto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, previa autorizzazione della competente Autorità amministrativa.
7. Per gli interventi di ricomposizione ambientale, il P.R.A.E. assume come metodologie e tecniche esecutive il Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. n. 3417 del 12/02/2002, pubblicato nel B.U.R.C. speciale del 19/02/2002.

Articolo 62

Cave di versante e culminali

1. Per tale tipologia le tecniche di coltivazione definite “a gradoni per trincee orizzontali discendenti” consentono un’efficace ricomposizione delle aree di cava.
2. Particolare attenzione deve essere prestata al raccordo morfologico con le forme e le caratteristiche del rilievo non interessato dall’attività di cava da prevedere su tutto il perimetro e possibilmente senza soluzione di continuità.
3. Assumendosi quale criterio generale la ricopertura totale dei fronti di coltivazione, al fine di una efficace ricomposizione ambientale, il profilo finale del pendio, deve risultare compatibile con l’analisi di stabilità e deve assumere anche pendenze compatibili con l’angolo di riposo del terreno di riporto.
4. Nel caso di nuove cave la ricomposizione ambientale deve avvenire attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Al termine della coltivazione, ove non applicabile le tecniche di ingegneria naturalistica, non devono risultare visibili le gradonature di abbandono dei fronti di coltivazione mediante l’abbattimento dei cigli, dei gradoni stessi e successivo riporto di terreno vegetale.
6. Nel caso in cui la coltivazione contempla l’utilizzo di quinte temporanee di copertura, il loro abbattimento deve essere successivo alla ricomposizione totale della gradonatura mascherata dalle stesse.
7. Per il ripristino delle condizioni di naturalità è di fondamentale importanza che sia garantita nel tempo la manutenzione delle opere in verde; soprattutto per versanti esposti verso sud e specialmente per le cave di calcare, oltre alla necessaria alimentazione idrica di soccorso è necessario assicurare la presenza di idonei impianti di irrigazione.
8. Per il successo dell’attecchimento è preferibile che siano impiantate specie vegetali pioniere ed a rapido accrescimento, che consentono una stabilizzazione delle opere in terra più veloce ed una rapida copertura vegetale utile all’instaurarsi di un adeguato microclima locale.
9. La manutenzione delle opere in verde deve avvenire non solo a mezzo di irrigazione, ma anche con i necessari sfalci e/o sarchiatura del terreno.
10. Le opere in verde devono essere garantite per almeno 3 anni dall’ultimazione dei lavori di recupero e/o ricomposizione ambientale del sito di cava.
11. L’autorizzazione e/o la concessione estrattiva deve prevedere speciali forme di garanzia cauzionali, affinché tale condizione sia rispettata.

Articolo 63
Cave di pianura “a fossa”

1. Il ripristino delle cave “a fossa” nelle forme del territorio è strettamente dipendente dal colmamento delle depressioni realizzate in fase di scavo e, quindi, dalla effettiva disponibilità dei materiali occorrenti.
2. La disponibilità di tali materiali deve essere accertata in fase progettuale e deve essere verificata in sede di controllo del regolare svolgimento dell’attività estrattiva.
3. Per cave di grandi dimensioni il completo ripristino delle quote originarie può anche non avvenire, a condizione che sia, comunque, garantito il rapido deflusso delle acque meteoriche e siano realizzati opportuni raccordi morfologici con le aree pianeggianti circostanti.
4. Le pendenze del profilo finale devono essere coerenti e compatibili con quelle dei morfotipi presenti nel contesto paesaggistico locale, di caratteristiche assimilabili alla situazione preesistente l’intervento di cava.
5. Per quanto statuito dalla L. n. 36/94 e s.m.i. l’esercizio dell’attività estrattiva per cui si prevede l’utilizzo di acqua pubblica è subordinata al rilascio della concessione di derivazione di cui al R.D. n. 1775/33 e s.m.i. .

Articolo 64
Cave di pianura aperte

1. Per tali cave la ricomposizione ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione: suddividendo l'intervento in più lotti funzionali, l'inizio della coltivazione del terzo lotto è vincolato al completamento della fase di ricomposizione ambientale del primo lotto.

Articolo 65
Cave in sotterraneo

1. In considerazione del limitato impatto percettivo per tali cave la ricomposizione ambientale deve prevedere il ripristino delle aree utilizzate in esterno. In questo caso, considerate le specifiche condizioni di coltivazione, dovranno essere garantite permanenti condizioni di stabilità attraverso la realizzazione di opere di stabilizzazione dei fronti e delle volte in sotterraneo.

CAPO IV
REQUISITI E CATEGORIE DI RIUSO - CRITERI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 66
Requisiti Generali

1. Per riqualificazione territoriale si intende l'insieme di azioni e di interventi estesi ad un ambito più ampio del sito di cava, comprendente più cave e/o aree di degrado indotto e/o elementi e risorse territoriali attigui, volti a realizzare un miglior assetto complessivo dei luoghi, sotto gli aspetti ambientali, naturalistici, agroforestali e urbanistici.

2. Il recupero dei siti di cava può avvenire con la possibilità di modalità di uso del suolo interessato innovative, purché compatibili con il contesto ambientale e paesistico, con l'identità dei luoghi e con i caratteri delle risorse presenti nell'intorno.
Tutti quegli interventi, eventualmente estesi alle pertinenze e alle immediate vicinanze della cava, che prevedono nuove destinazioni d'uso sono classificati nella categoria del riuso del sito di cava.
Salvo motivate eccezioni e fatto salvo quanto stabilito per il riuso in ordine alle cave abusive, le norme contenute nel presente articolo non vincolano preventivamente le diverse opportunità di riuso, insite in ciascuna cava, a precise scelte di destinazione, ma condiziona l'ammissibilità degli interventi a una serie di requisiti inderogabili, articolati per ciascuna forma di riuso, che lasciano comunque aperta un'ampia gamma di soluzioni per ciascuna cava.
Tutte le forme di riuso devono perseguire esiti di sostenibilità ricorrendo a metodi aggiornati di compatibilità antropica ("sviluppi funzionali", tecnologie alternative, "non uso antropico" teso alla valorizzazione dell'archeologia industriale, ecc.) che sappiano coniugare i bisogni umani e le esigenze socio-economiche con la necessità di conservare l'equilibrio dinamico che caratterizza gli ecosistemi in natura.

3. Ogni forma di riuso deve, infine, essere intimamente connessa agli interventi di recupero, condizionandone a priori la tipologia e le tecniche.
Nel caso che il riuso implichi interventi di nuova edificazione, sempre che siano consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, valgono i seguenti indici:
 - a) altezza massima alla gronda mai superiore a 9,50 metri, fatte salve motivate eccezioni in caso di impianti tecnologici;
 - b) superficie coperta complessivamente non superiore al 20% della proiezione planimetrica dell'area di cava;
 - c) superficie residua a verde (di confine ed interno alle aree di pertinenza) non inferiore al 70% della superficie territoriale dell'area di intervento complessiva.Devono, altresì, rispettarsi, nel caso di riuso con interventi di nuova edificazione, le seguenti prescrizioni, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale:
 - a) adeguamento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di prelievo, depuratori e scarichi (D.Lgs. n. 152/99), con particolare riguardo al contenimento dei prelievi (tranne quelli da utilizzare per usi potabili), all'efficienza dei depuratori, all'ipotesi di tecniche di riciclo delle acque depurate e di quelle piovane, per gli usi industriali, per pulizia e innaffiamento delle aree di pertinenza;
 - b) adeguamento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di riduzione dell'inquinamento (D.Lgs. n. 372/99, con particolare riferimento al recepimento degli artt. 3, 4, 5 e 6 sulle autorizzazioni integrate ambientali);
 - c) Utilizzo di materiali, sistemi e tecniche ecocompatibili e ad alta sostenibilità ambientale.

Articolo 67

Categorie di riuso

1. Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte alle seguenti categorie, compatibili con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali o con quelle destinazioni previste nelle varianti introdotte con le procedure di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/2004:
 - a) Riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
 - b) Riuso agroforestale (colture e annessi);
 - c) Riuso terziario (uffici, attività ricettive e commerciali, servizi pubblici e privati);
 - d) Riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in genere);
 - e) Riusi legati alla valorizzazione dell'archeologia industriale (museo geoestrattivo, attività culturali connesse);
 - f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie);
 - g) Riuso generalizzato ai fini di produzione di energie alternative compresi pannelli solari, centrali solari, o eoliche, ecc).

2. Per ciascuna di queste categorie si definiscono in modo specifico i requisiti minimi che devono essere soddisfatti, oltre alle vigenti norme in materia, sia dall'assetto del sito di cava a seguito degli interventi di recupero, sia dalla conformazione degli interventi specificamente mirati al riuso.

Questi requisiti a carattere tassativo sono integrati da indicazioni in termini di:

 - a) Ambiti privilegiati;
 - b) Obiettivi di riferimento;
 - c) Usi del suolo consigliati;
 - d) Interventi prioritari.

La rispondenza a tali indicazioni costituisce un parametro primario per le valutazioni di ammissibilità dei progetti.

3. In caso di riuso misto valgono tutti i requisiti e le indicazioni relativi a ciascuna delle destinazioni previste.

4. Sono tassativamente escluse forme di riuso a destinazione esclusivamente o prevalentemente residenziale; eventuali alloggi sono consentiti solo come parti integranti di insediamenti di altra natura, entro i limiti di incidenza volumetrica eventualmente stabiliti dalla normativa vigente in materia. I requisiti da soddisfare in tal caso sono quelli previsti per il riuso terziario, di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo.

5. Per le cave abusive, in caso di intervento da parte dei proprietari o altri soggetti responsabili, sono ammessi solo il riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica) o il riuso agroforestale.

Articolo 68

Riuso naturalistico e/o paesaggistico

1. Requisiti specifici:

- a) Risanamento paesaggistico particolarmente accurato;
- b) Perfetta integrazione nell'ecosistema;
- c) Assenza di antropizzazioni non compatibili;
- d) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.

2. Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- le aree contigue a fasce fluviali, i parchi naturali, le riserve, le oasi, i S.I.C., le zone di protezione speciale o sorgenti; gli ambienti di pregio culturale/ambientale, le aree vincolate e/o sottoposte a Piano Paesistico; le aree a forte antropizzazione con esigenze di riqualificazione naturalistica.

Obiettivi di riferimento:

- ampliare o mantenere la biodiversità; riattivare un equilibrio dinamico delle risorse naturali; ricostituire habitat in grado di autoriprodursi; mitigare impatti e/o riequilibrare eccessi di urbanizzazione o di sfruttamento delle risorse naturali e colturali; offrire opportunità di fruizione corretta delle risorse naturali per la popolazione locale e sovralocale.

Usi del suolo :

- bosco; bosco planiziale; parco urbano o intercomunale; parco naturalistico tematico connesso a manufatti storico-architettonici o ad emergenze ambientali (sorgenti, fiumi, zone umide); percorso didattico; area di sperimentazione ecologica (floristica e/o faunistica); zona umida (in presenza di specchi d'acqua), ecc..

Interventi prioritari:

- conservazione e consolidamento dell'habitat e della vegetazione autoctona; promozione del riformarsi della vegetazione spontanea; rinaturalizzazione con piantumazione di essenze ca-ratteristiche del luogo; gestione delle risorse forestali, boschive e vegetazionali con esclusivo ricorso ai criteri di silvicoltura naturalistici; piantumazione di nuclei boschivi a perimetrazione dell'area, al fine di creare una barriera protettiva e garantire il mantenimento delle biodiversità; realizzazione con materiali permeabili di percorsi pedonali e ciclabili e di aree di sosta (al di fuori di sponde e ripe scoscese); realizzazione di strutture amovibili, realizzate con materiali tradizionali, per attività di fruizione e gestione (punti di osservazione, deposito di attrezzi, punto informazione, mini-bar e similari); eventuali parcheggi scambiatori posti a distanza di non impatto.

Articolo 69

Riuso agroforestale

1. Requisiti specifici:

- a) Ripristino idrogeologico e risanamento paesaggistico particolarmente accurati;
- b) Assenza di interferenze negative con la falda acquifera;
- c) Disposizione dei livelli del suolo tale da consentire la più efficace regimazione delle acque meteoriche e irrigue;
- d) Integrazione organica nel paesaggio;
- e) Interconnessione con la filiera agroalimentare;
- f) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.

2. Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- aree a vocazione agroforestale o con forte esigenza di presidio del territorio e cura del paesaggio.

Obiettivi di riferimento:

- rafforzare e integrare l'agricoltura tradizionale; promuovere sviluppi colturali e insediativi compatibili con l'uso delle risorse naturali; incrementare la biodiversità; ridurre l'impatto dei detrattori ambientali.

Usi del suolo:

- attività agroforestali atte a ridurre gli inquinamenti e mirate alla produzione sostenibile e alla salvaguardia del territorio; colture biologiche e orti misti collegati a nuove tipologie produttive in grado di promuovere, come quella agrituristica, un nuovo rapporto tra economia e territorio; allevamento ittico; vivaio con prevalenza di vegetazione autoctona; parco agricolo, ecc. .

Interventi prioritari:

- tutela e valorizzazione del paesaggio agroforestale; sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica; realizzazione di siepi, filari e nuclei boschivi a perimetro dell'area, al fine di garantire il mantenimento della biodiversità; sistemazione del suolo agrario e degli specchi d'acqua e realizzazione di opere connesse in armonia con il paesaggio; esercizio di attività agricole compatibili con l'assetto idrogeologico e la qualità dell'ambiente; realizzazione di manufatti rurali, anche ai fini agrituristici.

Articolo 70 **Riuso terziario**

1. Requisiti specifici:

- a) Recupero della cava nel suo complesso;
- b) Assenza d'interferenze negative con la falda;
- c) Collegamento ottimale alle aree urbane e alla rete viaria in funzione del carico insediativo e d'uso;
- d) Infrastrutturazione completa ed efficiente;
- e) Assenza di impatti paesistici, con particolare riferimento all'interferenza con la linea di crinale e con la continuità percettiva dei versanti;
- f) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.

2. Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- aree contigue o prossime ai centri abitati.

Obiettivi di riferimento:

- integrare e riqualificare l'offerta di servizi con una componente fortemente connotata in termini di rapporto tra insediamento e paesaggio; contenere il consumo di suolo altrimenti necessario alla soddisfazione della domanda sociale.

Usi del suolo:

- strutture di servizio; negozi e centri commerciali; uffici; parcheggi.

Interventi prioritari:

- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione presente; promozione del riformarsi della vegetazione spontanea; rinaturalizzazione con piantumazione di essenze caratteristiche del luogo; introduzione di elementi di filtro percettivo, come siepi, filari e nuclei boschivi a perimetrazione dell'area; realizzazione di accessi carrabili, percorsi, aree di sosta e parcheggi prevalentemente permeabili e inseriti nel verde; realizzazione, a congrua distanza da residui scoscendimenti, di manufatti edilizi di elevata qualità ambientale ed architettonica, pienamente integrati nel contesto.

Articolo 71

Riuso per il tempo libero

1. Requisiti specifici:

- a) Recupero della cava nel suo complesso;
- b) Buona accessibilità dai bacini di utenza e spazi di sosta adeguati in relazione all'afflusso prevedibile;
- c) Forte caratterizzazione percettiva e insediativa del sito;
- d) Dimensionamento e localizzazione ottimali in relazione alla domanda locale e alle previsioni urbanistiche e della programmazione;
- e) Ove si prevedano attività legate all'acqua: disponibilità di una fonte costante di approvvigionamento idrico nell'intorno;
- f) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.

2. Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- aree prossime ai centri abitati o ai nodi infrastrutturali.

Obiettivi di riferimento:

- integrare la carenza di standard e riqualificare l'offerta di attrezzature, proponendo luoghi privilegiati in grado di elevare il livello esistenziale e culturale degli abitanti.

Usi del suolo:

- campi di calcio, di tennis, di bocce; palestre di roccia; bacini per la pesca e/o altre attività sportive (in presenza di specchi d'acqua); parco attrezzato; museo; cinema e similari.

Interventi prioritari:

- conservazione della vegetazione; recupero dei manufatti significativi e conservazione dei segni antropici dell'attività di estrazione; rinaturalizzazione con piantumazione di essenze caratteristiche del luogo; introduzione di elementi di filtro percettivo, come siepi, filari e nuclei boschivi a perimetrazione dell'area; consolidamento o realizzazione ex novo di specchi d'acqua; realizzazione di accessi carrabili, percorsi, aree di sosta e parcheggi prevalentemente permeabili e inseriti nel verde; ove gli eventuali edifici esistenti non siano sufficienti ad accogliere le nuove funzioni: realizzazione, a congrua distanza da residui scoscendimenti, di impianti e manufatti edilizi di elevata qualità ambientale e architettonica, pienamente integrati nel contesto locale.

Articolo 72

Riusi legati alla valorizzazione dell'archeologia industriale

1. Requisiti specifici:

- a) continuità con l'ambiente circostante;
- b) localizzazione negli spazi aperti collina e di pianura;
- c) recupero attuato con processi spontanei o azioni di "non intervento";
- d) esclusivo ricorso a interventi minimali in grado esaltare il "paesaggio di cava" determinato dal rapporto storico tra uomo e natura;
- e) rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.

Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- siti di cava ricadenti sia in prossimità dei centri abitati, con esclusione degli specchi d'acqua .

Obiettivi di riferimento:

- costituire esempi originali e significativi di luoghi di lettura del territorio, dove la "doppia contemporaneità" del paesaggio emerga attraverso le masse delle pietre, non più utilizzate dall'uomo, che costituiscono la memoria tangibile dell'opera antropica e che oggi si integrano con l'ambiente naturale preesistente e con quello di nuova formazione.

Usi del suolo:

- museo geoestrattivo; teatro all'aperto; manifestazioni di arte della terra.

Interventi prioritari:

- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione presente; promozione del riformarsi della vegetazione spontanea; rinaturalizzazione con piantumazione di essenze caratteristiche; conservazione degli elementi geologici e dei segni antropici dell'attività di estrazione sia sui versanti che dei piazzali; recupero dei manufatti edilizi che presentano caratteristiche significative per un riuso funzionale alle attività di cui sopra; sistemazione di piazzali per ospitare le destinazioni consentite; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di aree di sosta permeabili distanti da sponde e ripe scoscese; realizzazione, in subordine al recupero di strutture esistenti, di piccole strutture di legno amovibili da utilizzare come punto informazione, ingressi, minibar e depositi di attrezzi; realizzazione di collegamenti esterni, in continuità con quelli di cui al punto precedente, per la creazione di una connessione al contesto circostante, in particolare con gli elementi di pregio culturale/ambientale o con il centro abitato.

Articolo 73

Riuso per attività secondarie

1. Requisiti specifici:

- a) Assenza di interferenze negative con la falda e con i corsi d'acqua superficiali;
- b) Collegamento ottimale alle aree urbane e alla rete viaria in funzione del carico insediativo;
- c) Assoluta assenza di effetti inquinanti sugli insediamenti attigui e sull'ecosistema;
- d) Coerenza morfologica con il contesto ambientale e insediativo immediato e remoto;
- e) Sistema del verde interno e perimetrale accuratamente progettato e mantenuto;
- f) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art.66 delle presenti norme.

2. Indicazioni:

Ambiti privilegiati:

- aree prossime ai nodi infrastrutturali.

Obiettivi di riferimento:

- integrare l'offerta produttiva con impianti a forte caratterizzazione, sia in termini di prodotto sia d'identità territoriale.

Usi del suolo:

- attività industriali a basso impatto; attività artigianali; attività di servizio alla produzione e al commercio.

Interventi prioritari:

- rinaturalizzazione con piantumazione di essenze caratteristiche del luogo; introduzione di elementi di filtro percettivo, come siepi, filari e nuclei boschivi a perimetro dell'area, al fine di creare una barriera protettiva e garantire la mitigazione degli eventuali impatti; realizzazione di accessi carrabili, percorsi, aree di sosta e parcheggi prevalentemente permeabili e inseriti nel verde; realizzazione di impianti e manufatti edilizi di elevata qualità ambientale e architettonica, integrati nel contesto locale, in modo da non compromettere la percezione visiva del paesaggio.

CAPO V
CRITERI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 74
Requisiti Generali

1. Per riqualificazione territoriale si intende l'insieme di azioni e di interventi estesi ad un ambito più ampio del sito di cava, comprendente più cave e/o aree di degrado indotto e/o elementi e risorse territoriali attigui, volti a realizzare un miglior assetto complessivo dei luoghi, sotto gli aspetti urbanistici, ambientali, naturalistici, agroforestali.
2. Il recupero dei siti di cava, in attività o abbandonate, può avvenire con la possibilità di interventi innovativi compatibili con il contesto ambientale e paesistico, con l'identità dei luoghi e con i caratteri delle risorse presenti nell'intorno. Il criterio prevalente è quello della replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale del contesto interessato dall'intervento, secondo i criteri generali forniti nei precedenti articoli ed in particolare secondo quanto riportato al comma 2, art. 66. Tutti quegli interventi, eventualmente estesi alle pertinenze ed alle immediate vicinanze della cava, che prevedono nuove destinazioni d'uso sono classificati nella categoria del riuso del sito di cava.

Articolo 75
Criteri generali di riqualificazione del territorio

1. La riqualificazione complessiva del territorio deve perseguire le seguenti finalità:
 - a) ripristinare l'integrità del paesaggio circostante e costituire un assetto dei luoghi ordinato e funzionale in termini di sviluppo sostenibile e di compatibilità ambientale;
 - b) riconoscere e mantenere diversità, pesi, ruoli e funzioni caratteristiche (naturali, culturali, socio-economiche) all'interno dell'area, come garanzia di salvaguardia di un dinamismo sociale e naturale del sistema ecologico ed economico del contesto;
 - c) valorizzare l'interattività, intesa come collegamento delle diversità e messa in moto delle forze di attrazione interne ed esterne, in modo da investire adeguatamente realtà eterogenee;
 - d) contribuire a configurare un insieme territoriale in cui la tutela e lo sviluppo degli elementi naturali e antropici siano interpretati in termini di sostenibilità ragionata di sistema e di reciproca compatibilità.

2. Oltre ad elevare il livello di organizzazione complessiva dei singoli siti, gli interventi di riqualificazione devono, in particolare, rafforzare l'identità dell'intero ambito territoriale di riferimento, come espressa dai caratteri del suo paesaggio.

Articolo 76
Elementi costitutivi dell'identità territoriale

1. Ai fini delle presenti norme si individuano come costitutivi dell'identità territoriale i seguenti aspetti:
 - a) La configurazione generale del territorio;
 - b) La morfologia ambientale prevalente;
 - c) Le caratteristiche agro-forestali;
 - d) La struttura spaziale del paesaggio;
 - e) L'organizzazione del sistema rurale;
 - f) La struttura complessiva e le regole di impianto del sistema insediativo;
 - g) Le componenti di pregio ambientale e paesistico;
 - h) I valori storico/architettonici e culturali in senso lato;
 - i) Le caratteristiche geologiche dell'area.

2. In relazione a tali aspetti, il territorio oggetto dell'intervento di riqualificazione deve essere definito, in fase di studio preliminare, nelle sue connotazioni prevalenti individuandone i caratteri geomorfologico-strutturali, le caratteristiche dei suoli, dei soprassuoli, della vegetazione e dell'antropizzato.

3. Tali caratteri sono assunti quali riferimenti cui conformare gli interventi di recupero, riuso e riqualificazione.

4. In relazione a tali caratteri, si determinano in fase di progettazione definitiva gli specifici indirizzi di riqualificazione ambientale quali: riqualificazione delle attività trainanti; produzioni vinicole ed olivicole, attività produttive artigianali; riqualificazione dell'offerta di turismo ambientale; valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, con particolare attenzione al recupero degli antichi percorsi rurali di connessione tra sorgenti, borghi, casolari e quant'altro legato alle tradizioni artigiane; ecc).

CAPO VI PROGETTI

Articolo 77 Redazione dei progetti

1. I documenti a corredo della istanza, da presentare in funzione del P.R.A.E., sono quelli indicati all'articolo 8 della L.R. n. 54/85 e s.m.i.
2. La progettazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, iscritti nei rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze professionali.
3. Gli elaborati richiesti, a corredo delle istanze, a presentarsi sono quelli riportati nella L.R. n. 54/85 e s.m.i. e nei successivi articoli sono forniti indirizzi per la loro modalità di redazione.
4. Il progetto di coltivazione e quello di recupero ambientale devono essere firmati, ognuno per le proprie competenze, da tecnici abilitati all'esercizio alla libera professione, iscritti nei rispettivi albi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
5. Il Progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti.

Articolo 78
Relazione geologico-tecnica e relativi elaborati

1. La relazione geologico-tecnica deve definire il modello geologico dell'area contestualizzato nella realtà ambientale di un intorno significativo. Essa deve illustrare i caratteri generali dell'ambiente geologico, descrivere i risultati dei rilievi e delle indagini esplicitando i metodi ed i risultati ottenuti circa la caratterizzazione geostrutturale, geomorfologia, morfoevolutiva, idrogeologica e, complessivamente, geologico-applicativa. Sulla base dell'insieme dei dati, la relazione geologica deve:
 - a) Fornire valutazioni qualitative e quantitative inerenti alla natura ed alle condizioni del giacimento oggetto di estrazione anche attraverso specifiche cartografie e litostratigrafia tecniche;
 - b) fornire valutazioni di ordine geologico-tecnico circa le metodologie e le procedure di coltivazione in funzione delle caratteristiche del giacimento e del progetto di recupero previsto;
 - c) definire i criteri del monitoraggio delle varie fasi di coltivazione, di ricomposizione o di riuso delle aree;
 - d) procedere alla valutazione dei rischi indotti dall'attività estrattiva in funzione delle eventuali pericolosità geologiche esistenti, anche attraverso specifiche modellazioni dei processi evolutivi (analisi di stabilità) ;
 - e) fornire i criteri della riqualificazione o del riuso dell'area relativamente agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici nonché di stabilità dei pendii. In modo specifico deve definire i criteri della replicazione geomorfologica ed ambientale del contesto;

2. In particolare devono essere svolte indagini, dirette ed indirette (perforazioni, prospezioni geofisiche, ecc.), allo scopo di stimare opportunamente i volumi estraibili, la quantità e l'utilizzazione dei terreni di copertura per i futuri recuperi ambientali ed allo scopo di valutare gli impatti dell'attività estrattiva sul contesto naturale.
Le indagini previste sono di tipo:
 - a) litologico, stratigrafico e strutturale;
 - b) geomorfologico-evolutivo;
 - c) geologico-tecnico ed esplorativo;
 - d) idrogeologico;
 - e) geofisicoe finalizzate:
 - a) alla ricostruzione di un modello evolutivo dei versanti, a monte e lateralmente all'area di interesse;
 - b) ricostruzione della sismicità storica dell'area e degli effetti connessi;
 - c) al riconoscimento dei rapporti tra l'area da utilizzare e quelle individuate a rischio idrogeologico dalle Autorità di Bacino;
 - d) all'analisi dei terreni di copertura, con particolare riferimento all'estensione areale, spessore e tipizzazione degli stessi;
 - e) alla ricostruzione spaziale dei corpi geologici, ivi comprese le acque sotterranee;
 - f) alla determinazione delle caratteristiche petrofisiche e geologico-applicative del materiale da cavare.

3. Le indagini di cui al comma 2 devono essere supportate da cartografia tematica in scale di dettaglio (scala 1:1.000, 1:2.000), comprendente anche dati catastali. Tale cartografia deve comprendere:

- a) Carta topografica e modello digitale dello stato di fatto dell'area in scala non inferiore a 1:2.000
- b) Carta topografica e modello digitale dell'area in scala 1:2.000, rappresentante le situazioni topografiche previste al termine dei lavori di coltivazione
- c) Carta geolitologica, con indicazione di tipologia e spessore dei terreni di copertura, in scala non inferiore ad 1:2.000
- d) Carta geomorfologica, in scala non inferiore a 1:2.000
- e) Carta idrogeologica, in scala non inferiore a 1:2.000
- f) Carta delle indagini in scala non inferiore a 1:2.000, indicante le ubicazioni delle indagini svolte e delle strumentazioni di monitoraggio
- g) Sezioni geologiche ed idrogeologiche illustranti il modello geologico-tecnico in una condizione tridimensionale in scala non inferiore a 1:2.000;
- h) Carta di sintesi geologico-applicativa, in cui siano indicati tutti gli elementi utili al progetto di coltivazione (giaciture, lineamenti strutturali essenziali, spessore delle coperture, forme e processi di versante, forme carsiche, pozzi, direzioni di flusso delle acque sotterranee, ecc.), in scala non inferiore a 1:2.000.

Articolo 79
Progetto di coltivazione

1. Il progetto di coltivazione è costituito da relazioni tecniche e da elaborati grafici. Tali atti sono suddivisi in due distinti gruppi:
 - a) atti preparatori;
 - b) atti di progetto.

Articolo 80
Atti preparatori del progetto di coltivazione

1. Gli atti preparatori del progetto di coltivazione sono costituiti da relazioni ed elaborati cartografici nelle scale indicate e necessari per la redazione della progettazione degli interventi a farsi:
 - a) Individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di altri comparti, proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000;
 - b) Inquadramento generale comprendente l'analisi degli elaborati dei Piani esistenti, in scala 1:2000;
 - c) Stralcio del Piano delle attività estrattive, nella scala di piano;
 - d) Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente della zona e di quella circostante per un raggio di 500 metri intorno al perimetro della superficie richiesta, in scala 1:5000;
 - e) Analisi delle presenze storico-archeologiche e vincolistiche;
 - f) Analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta di autorizzazione/concessione estrattiva estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000;
 - g) Analisi dei fattori funzionali, viabilità interna ed esterna con particolare riguardo all'accessibilità all'area di cava, in scala 1: 2000;
 - h) Perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000;
 - i) Documentazione fotografica con visioni panoramiche e particolari dell'area di intervento, il tutto riportato in planimetria redatta nella scala 1:2000;
 - j) Planimetrie e sezioni dello stato di fatto, rispettivamente nelle scale 1:1000 e 1:500;
 - k) Indagine sugli ecosistemi interessati e sulle caratteristiche topoclimatiche e geopedologiche del contesto territoriale;
 - l) Relazione agronomica con l'indicazione di un abaco della vegetazione autoctona da impiantare nella contestuale fase di coltivazione/o ripristino.

Articolo 81

Atti del progetto di coltivazione

1. Fatto salvo quanto già previsto nelle presenti norme di attuazione e nelle linee guida, la relazione tecnica deve contenere un'analisi dello stato iniziale dei luoghi con descrizione delle opere preparatorie alla vera e propria fase produttiva quali:
 - raccordi con la rete viaria esterna e utilizzazione della viabilità pubblica;
 - preparazione del cantiere estrattivo;
 - allacciamenti per servizi vari, ove necessari (energia elettrica, acqua, ecc.);
 - realizzazione di strutture per l'igiene del lavoro e sociali (spogliatoi, servizi igienici, mensa/refettorio, ecc.);
- a) Relazione sulla scelta del metodo di coltivazione in funzione dei diversi parametri giacimentologici, morfologici, delle caratteristiche geomeccaniche del materiale, dell'impatto ambientale, del progetto di recupero;
- b) Redazione del programma dello sfruttamento per lotti temporali successivi di durata massima di 12 mesi;
- c) Localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione o nella concessione, non interessate dallo sfruttamento;
- d) Localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione o nella concessione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento;
- e) La scelta della scala di rappresentazione di tutti gli elaborati grafici deve essere unitaria per le planimetrie di progetto e per la scala delle sezioni;
- f) Redazione del progetto di coltivazione che illustrerà, con planimetrie in scala 1:1000 o 1:500, ovvero nella scala più opportuna in rapporto alla estensione del giacimento da coltivare, e, comunque, con sezioni in scala 1:500 o 1:200, tali da poter consentire a chiunque la lettura dei dati atti a definire:
 - g) la consistenza del giacimento;
 - h) il numero dei lotti previsti;
 - i) la stima qualitativa e quantitativa del materiale utile;
- j) La scelta e i criteri di utilizzo di macchinari ed impianti, ove esistenti, al fine anche della determinazione della produttività dell'impresa;
- k) I piani di coltivazione temporali della cava in relazione agli anni richiesti in autorizzazione/concessione, con indicazione delle profondità massime da raggiungere con l'escavazione non che dei volumi annuali di scavo in relazione alla produzione d'impresa prevista;
- l) Le pendenze che dovranno assumere, durante la fase di coltivazione, le scarpate e le gradonature in relazione alle caratteristiche geologiche e tecniche del materiale evidenziate con rappresentazioni in scala di dettaglio;

- m) L'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- n) La descrizione delle caratteristiche paesaggistiche nei confronti delle colture agricole e forestali in atto nelle zone della cava, comprendente anche documentazione fotografica con indicazione dei punti di visuale;
- o) La descrizione e individuazione delle aree ove realizzare barriere di terra con copertura vegetale per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo, da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- p) Le planimetrie e i programmi di lavoro, sopra indicati, dovranno essere corredati da sezioni poste ortogonalmente ai fronti di estrazione e a una distanza di 25 metri le une dalle altre, nelle scale sopra citate;
- q) Sicurezza del cantiere ed igiene ambientale, anche ai fini della presentazione del successivo Documento di Sicurezza e Salute. Di tale atto, comunque, i progettisti dovranno tenerne conto durante le elaborazioni delle diverse progettazioni riguardanti i lavori di cava. Tali lavori si esauriranno solo con la dichiarazione di cessazione dell'attività dettata dall'art. 23 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- r) Relazione sull'organizzazione del lavoro.

Articolo 82
Progetto di ricomposizione ambientale

1. Fatto salvo quanto già normato nelle presenti norme di attuazione e nelle linee guida, gli interventi di ricomposizione ambientale hanno lo scopo di realizzare, sull'area ove si svolge l'attività di cava, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.
La ricomposizione ambientale ai fini del recupero delle cave e del recupero dei siti e/o lotti esausti di cava, prevede interventi obbligatori quali il:
 - a) il rimodellamento morfologico tendente a realizzare un assetto dei luoghi ordinato per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la conservazione della possibilità di riuso del suolo;
 - b) la salvaguardia del microclima;
 - c) il risanamento paesaggistico;
 - d) la sistemazione idrogeologica così come definite all'art. 9 della L.R. n. 54/85 s.m.i.;
 - e) l' integrità della cresta collinare come esplicitate nelle linee guida del P.R.A.E.
2. Il progetto deve essere redatto verificando l'attuazione coordinata delle opere di sistemazione e riassetto con le modalità di coltivazione.
3. Gli interventi di riassetto della conformazione fisica dei luoghi devono essere attuati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto previsto dal D.P.G.R.C. n. 574 del 22/07/2002 e D.G.R.C. n. 3417 del 12/07/2002 .
4. Il progetto di intervento prevede:
 - a) ipotesi di rimodellamento e verifica dei fattori di geotecnica, con riferimento in particolare al profilo finale dei versanti;
 - b) verifica dei fattori idrologici che tengano conto della densità di drenaggio dell'area oggetto di richiesta come preesistente alla coltivazione e quella susseguente alla realizzazione dell'intervento di scavo;
 - c) verifica degli eventuali fenomeni di erosione;
 - d) verifica dell'eventuale instabilità dei versanti.

Articolo 83
Atti del progetto di ricomposizione ambientale

1. Gli elaborati del progetto di ricomposizione ambientale, fatto salvo quanto già indicato nelle norme e nelle linee guida, sono costituiti:
 - A. dalla relazione tecnica contenente:
 - a) relazione descrittiva dei singoli lotti annuali (progressivamente numerati e individuabili cartograficamente) previsti e del recupero proposto, con la motivazione delle eventuali scelte di destinazione;
 - b) l'illustrazione del progetto di sistemazione della zona di attività estrattiva durante e al termine dell'attività, indicando specificatamente i lotti che progressivamente andranno sottoposti al riassetto e la modalità delle tecniche e delle tecnologie utilizzate per la ricostruzione dei suoli agrari;
 - c) la valutazione quantitativa e qualitativa dei materiali necessari per il riassetto e per ogni opera di sistemazione finale prevista;
 - d) l'indicazione dell'assetto morfologico che assumerà la zona di attività estrattiva al termine dell'attività di coltivazione, nonché l'illustrazione dettagliata delle opere e dei lavori da compiere, dei tempi e delle modalità di realizzazione degli stessi;
 - e) la descrizione dettagliata delle modalità di sistemazione delle scarpate e la geometria delle stesse, i provvedimenti antierosione, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare dovranno essere evidenziate le quantità, le qualità e le modalità di riporto e compattazione dei ricarichi di terreno;
 - f) la valutazione tecnico economica, comprendente, tra l'altro, i computi metrici estimativi complessivi e di ogni singolo lotto;
 - g) relazione comprendente la specificazione della destinazione finale dell'intero sito al termine dei lavori, della sistemazione dei residui di lavorazione e delle discariche e dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione nei tempi di cui alle norme. L'ultimo lotto deve essere completato entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione della coltivazione.
 - B. dai seguenti elaborati:
 - a) progetto di riassetto e di sistemazione finale, redatto utilizzando la base cartografica del rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto e della progettazione di coltivazione da redigersi nella medesima scala. Tale progetto dovrà illustrare la conformazione e destinazione finale del suolo, le opere previste, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, i lotti di progressivo intervento.
 - b) sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto che dovranno essere eseguite sulla traccia delle sezioni degli elaborati grafici previsti nel progetto di coltivazione ed alla stessa scala grafica. Esse dovranno rappresentare contemporaneamente il profilo morfologico al termine delle singole fasi di scavo ed il profilo finale al termine del riassetto se effettuato i successivamente. Le sezioni dovranno essere in pari numero di quelle utilizzate nel progetto di coltivazione per permettere una precisa valutazione quantitativa dei materiali necessari per il riassetto dell'area interessata.
 - C. da un modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, dal quale sia possibile percepire la sistemazione finale dei luoghi, mediante il confronto tra lo stato dei luoghi prima dell'inizio della coltivazione ed al suo termine.

Articolo 84

Il piano economico-finanziario

1. Il piano economico finanziario deve prevedere:
 - a) quantificazione della produzione media annua del materiale da estrarre ed indicazione delle caratteristiche tecniche, chimiche, mineralogiche e merceologiche dello stesso attraverso la presentazione di documentazione redatta da laboratori accreditati;
 - b) previsione dell'uso, della distribuzione e la destinazione del materiale;
 - c) indicazione dei sistemi e le fasi di lavorazione previste in relazione ai macchinari utilizzati e alle unità lavorative impegnate;
 - d) determinazione della potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi;
 - e) stima dei tempi e dei costi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale così come proposti nel relativo progetto;
 - f) stima dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere;
 - g) stima dei costi degli interventi di ricomposizione ambientale dei singoli lotti annuali e costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale.

Articolo 85
Progetto unitario di gestione produttiva nei comparti

1. Il P.R.A.E. individua per le aree suscettibili di nuove estrazioni e per quelle di riserva la necessità che l'esercente, o il consorzio obbligatorio tra esercenti interessati ad assolvere attività estrattiva nei comparti, disponga di un progetto che prefiguri lo scenario che verrà a realizzarsi in quella porzione di territorio, detto progetto unitario di gestione produttiva;
2. Il progetto unitario di gestione produttiva , costituito da un insieme di documenti e/o elaborati, sarà configurato come un preliminare di progetto e dovrà contenere almeno:
 - a) relazione tecnica generale illustrativa del comparto, con individuazione dei siti ove si realizzeranno le cave e tutte le opere comuni connesse all'attività estrattiva, con descrizione dei seguenti aspetti: caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, topografiche, vegetazionali e paesaggistiche, dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione delle aree oggetto di intervento;
 - b) relazione descrittiva del recupero del comparto proposto, con la motivazione delle eventuali scelte di destinazione d'uso;
 - c) resoconto delle simulazioni e verifiche degli interventi di ricomposizione ambientale del comparto;
 - d) metodo di recupero proposto, articolato nelle tre componenti di rimodellamento morfologico, ripristino idrogeologico e restauro paesaggistico e rinaturalizzazione;
 - e) prefigurazione schematica del risultato finale, con valutazione delle ricadute sull'intorno;
 - f) modalità degli interventi comuni preliminari;
 - g) specificazione degli eventuali movimenti di terra e/o di apporto di altro materiale utile per la realizzazione degli interventi a beneficio del substrato pedologico;
 - h) abaco delle specie autoctone da inserire;
 - i) infrastrutture, servizi, e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di recupero;
 - j) stima sommaria dei tempi e della suddivisione dei costi di realizzazione;
 - k) documentazione fotografica con visioni panoramiche e particolari dell'area d'intervento;
 - l) cartografia in scala 1:5.000 con evidenziazione dell'area di intervento;
 - m) previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere;
 - n) previsioni del P.R.A.E.;
 - o) schema di progetto in scala 1: 1.000 con indicazione delle diverse forme di intervento previste in relazione agli elementi del paesaggio, alle emergenze culturali, ai fattori socio-economici;
 - p) sintetica valutazione costi-benefici estesa alle esternalità e agli effetti complessivi.
3. Il progetto unitario di gestione produttiva del comparto è sottoposto obbligatoriamente alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la soggezione alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 1, comma 6 e dell'art. 10 del D.P.R. 12/4/1996 e s.m.i..

Articolo 86
Documento di Sicurezza e Salute

1. Prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, subito dopo il rilascio del titolo abilitante all'esercizio di cava, deve essere trasmesso al dirigente del settore regionale competente il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro.
2. L'esercente è tenuto all'aggiornamento o alla sostituzione del D.S.S. allorquando, previa autorizzazione, si dovessero verificare delle modifiche del piano di coltivazione e/o dell'organizzazione del lavoro che, di fatto, rendono non più attuale il precedente documento.
3. L'esercente è tenuto a relazionare annualmente, entro il 28 febbraio, sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava.
4. Il ritardo nella trasmissione dell'atto di cui al precedente punto 3. comporta, automaticamente, da parte del dirigente del settore competente, la sospensione dell'attività estrattiva.

CAPO VII
VIGILANZA - CONTROLLI - PREMIALITÀ

Articolo 87
Funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza nel settore estrattivo si sostanziano nella verifica degli adempimenti previsti dalle autorizzazioni, concessioni, permessi di ricerca e dell'applicazione delle norme di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro di cui ai D.P.R. 9/4/59, n. 128; 24/5/79, n. 886 e successive modifiche, L. 30/07/1990 n. 221 e i DD.Lgs. 19/09/94 n. 626, 19/03/96, n. 242 e 25/11/96 n. 624 e loro successive modifiche.
2. La vigilanza amministrativa è demandata alla Regione che la esercita tramite proprio personale del settore regionale ricerca e valorizzazione cave, torbiere, acque minerali, termali, miniere e risorse geotermiche, e dei settori provinciali del Genio Civile, in conformità di quanto disposto dall'art. 25 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .
3. La polizia mineraria in materia di attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. n. 96/1999 e s.m.i. è demandata alle province; nelle more del perfezionamento della procedura di trasferimento delle relative competenze alle province e fatte salve le previsioni della emananda normativa regionale, le funzioni di polizia mineraria sono svolte dal competente settore regionale di cui al precedente comma 2 .
4. Con le norme specifiche tecniche di cui al capitolo 1.3 delle linee guida è istituito il sistema informativo territoriale di cui ai punti 11.2 ed 11.3 della Relazione Illustrativa Generale, con la previsione di rilevamenti satellitari ed aerofotogrammetrici.

Articolo 88

Premialità

1. È riconosciuta, a seguito di specifica richiesta, una premialità consistente in una riduzione del contributo ambientale di cui al comma 12 del precedente art. 10, nella misura massima del 30%, a quegli esercenti a carico dei quali nel biennio successivo al rilascio dell'autorizzazione ed a seguito di verifica dei competenti organi di vigilanza regionale non siano state rilevate violazioni di sorta, con riferimento al rispetto del programma di coltivazione, al recupero e/o riqualificazione ambientale, alle norme di sicurezza, alla tutela dell'ambiente e dei lavoratori. Detta premialità viene riconosciuta dal dirigente regionale competente, attraverso l'emissione di apposito decreto, e applicata nella stessa misura, anche nei bienni successivi.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 89 Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E. la Giunta Regionale della Campania approva la guida agli adempimenti del P.R.A.E e le norme specifiche tecniche attuative, di cui al capitolo 1.3. delle linee guida.
2. Entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E. la giunta regionale, riclassifica quelle aree risultate vincolate ai sensi dell'articolo 7 delle norme di attuazione al momento della approvazione da parte della Giunta regionale della proposta del P.R.A.E. con la delibera di Giunta Regionale n. 7253 del 27 dicembre 2001 e non più vincolate alla data di approvazione definitiva del P.R.A.E.
3. La riclassificazione di cui al comma 2 è subordinata all'accertamento dell'esistenza di risorse estrattive industrialmente utilizzabili nelle aree interessate.
4. La prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave autorizzate, e non localizzate in nessuna delle aree perimetrale, individuate dal P.R.A.E., ricadenti in aree anche se vincolate ai sensi dell'art.7 delle presenti norme, è consentita nel rispetto del progetto approvato, anche in vigenza del P.R.A.E., fino all'esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate; con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 24 delle presenti norme.
5. Gli esercenti delle attività indicate al precedente comma, entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E, sono tenuti all'aggiornamento del progetto di coltivazione, nell'ambito delle superfici e volumetrie assentite con l'autorizzazione vigente, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del P.R.A.E. e di quelle dettate del competente dirigente regionale, che approva il progetto aggiornato entro i successivi 90 giorni.
6. Al fine di rendere uniformi gli indirizzi del P.R.A.E, tenuto conto dell'esistenza di cave autorizzate e non autorizzate che sono state cartografate in modo tale da non ricomprendere per intero il loro perimetro in un'unica area di pianificazione, si dispone quanto segue:
 - a) quando il sito ha la connotazione della cava di versante, l'intera area estrattiva è soggetta alla disciplina dettata per la porzione di cava interessata dal fronte di escavazione;
 - b) se una porzione della cava ricade in area perimetrata Z.A.C., anche la porzione residua è sempre soggetta alla disciplina dettata per l'area Z.A.C.;
 - c) se una porzione della cava ricade in area di crisi, e quella residua in area suscettibile di nuove estrazioni o altra area ad esclusione dell'area Z.A.C., ogni porzione di cava è soggetta alla disciplina dettata per l'area in cui ricade;
 - d) se la cava ricade per una parte in zona critica, l'intera cava è soggetta alla disciplina dettata per la zona critica.
7. Nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva i comparti sono delimitati dalla Giunta Regionale della Campania, rispettivamente entro 6 mesi ed entro 18 dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel rispetto dei criteri indicati nel precedente art. 21.
8. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., la Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica di cui al comma 2 dell'art. 29, dispone la

riclassificazione delle singole “Zone critiche” in Z.A.C. o in Area di crisi, con applicazione della relativa disciplina.

9. Per le cave autorizzate ricadenti in aree di riserva la Giunta Regionale della Campania delimita intorno all’area di cava, tenendo conto del giacimento estrattivo corrispondente, una nuova area suscettibile di nuove estrazioni, avente superficie corrispondente a quella massima di quattro comparti in cui deve essere in ogni modo suddivisa.
10. Per le cave autorizzate, non di calcare, ubicate in aree non perimetrare dal P.R.A.E., che sono strettamente e funzionalmente connesse ad attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo localizzate in prossimità del sito di cava, la Giunta Regionale della Campania delimita intorno all’area di cava, tenendo conto del giacimento estrattivo corrispondente, una nuova area suscettibile di nuove estrazioni, avente superficie corrispondente a quella massima di quattro comparti in cui deve essere in ogni modo suddivisa e ricomprendente anche aree vincolate ai sensi dell’articolo 7 delle norme di attuazione con possibilità di coltivazione in presenza del parere favorevole della Autorità preposta alla tutela del vincolo.
11. L’esercente l’attività estrattiva di cui ai commi 9 e 10 è tenuto a presentare uno studio estrattivo attestante la disponibilità del giacimento nelle aree suscettibile di nuove estrazioni da istituire entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E.
12. Le nuove aree suscettibili di nuove estrazioni di cui ai commi 9 e 10 con la suddivisione in comparti sono istituite dalla Giunta Regionale entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C.
13. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., la Giunta Regionale approva, per ogni provincia, previo parere vincolante della Commissione regionale di cui al precedente art. 30 comma 7, previa indagine estrattiva territoriale svolta dal settore regionale competente, la graduatoria delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, di riserva e nelle A.P.A., su cui intervenire, distinguendo quelle in disponibilità di enti pubblici da quelle in disponibilità dei privati, e raggruppandole per aree perimetrare e per aree non ricomprese in quelle perimetrare.
14. È consentita l’apertura e l’ampliamento delle cave storiche e delle pietre ornamentali già autorizzate, in deroga alla normativa del presente P.R.A.E. .La coltivazione delle stesse è consentita anche in aree vincolate, previo nulla - osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli medesimi, purché la superficie complessiva oggetto di autorizzazione non sia superiore ad 1,00 Ha e la produzione annua non superi mille metri cubi di prodotto lavorato.
15. Gli esercenti l’attività estrattiva in aree suscettibili di nuove estrazioni a seguito dell’approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, hanno titolo a richiedere l’autorizzazione estrattiva relativamente a nuove superfici estrattive aventi un’estensione non inferiore ai 3 Ha e non superiore a quella già coltivata con l’autorizzazione di cui all’art. 36 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., in deroga ai criteri prioritari e cronologici di coltivazione dei comparti. Nelle more dell’entrata in vigore del P.R.A.E. , al fine di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno regionale previsto, gli esercenti medesimi possono usufruire di un incremento massimo del 20% delle superfici e volumetrie legittimamente autorizzate, previa presentazione ed approvazione di idoneo progetto da parte del competente dirigente regionale. La coltivazione della superficie di

incremento dovrà essere funzionale ed integrarsi con la previsione del progetto di coltivazione e recupero dell'intero lotto. Tale superficie sarà detratta da quelle da assegnarsi nell'ambito del comparto estrattivo.

Il progetto dovrà essere comprensivo degli allegati di cui agli art. 8 e 9 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., redatto secondo gli indirizzi di cui al Titolo IV Capo VI delle presenti norme, ed inoltrato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., trascorsi i quali l'esercente non potrà più beneficiare della presente disposizione. Il dirigente del competente settore regionale, approva il progetto nei successivi 30 giorni.

16. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., già prorogate al 30 giugno 2006 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, perdono efficacia alla data del 31 marzo 2007.
17. Il P.R.A.E. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nel B.U.R.C..